

n. 7427/13 R.G. N.R.  
n. 8582/15 R.G. Dib.  
n. 3862/17 R.G. Sent.



## **TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

### **VIII Sezione Penale**

### **IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice della VIII Sezione Penale, Dott.ssa Paola Roja, alla pubblica udienza del 23 marzo 2017, ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

nel giudizio di primo grado

#### **CONTRO**

**Francisco Javier RIGAU RAFOLS**, nato a Barcellona il 18 febbraio 1961, domiciliato elettivamente presso lo studio del difensore Michele Gentiloni Silveri in Roma, via XX Settembre nr. 118.

Libero, già presente

Difensori di fiducia: Avv. Michele e Alessandro Gentiloni Silveri, del Foro di Roma, presenti.

#### **IMPUTATO**

dei seguenti reati:

- a) Reato di cui all'art. 640, 61 n.7 c.p. perché, con artifici e raggiri induceva in errore Luigina Gina Lollobrigida, convincendola a ratificare a Roma, con dichiarazione resa dinanzi al notaio Franceschini, il matrimonio contratto con RIGAU in data 29 novembre 2010 in Spagna per suo conto dalla sua procuratrice Maria PILAR Guimerà Gabilondo. In tal modo realizzava un consistente ingiusto profitto, consistito nella acquisizione piena dello status

giuridico di coniuge (di persona estremamente facoltosa) e dei relativi diritti alimentari e successori, con correlativo danno della signora Lollobrigida nei confronti della quale sorgevano, a sua insaputa, gli obblighi derivanti dal matrimonio.

In particolare il raggiro consisteva:

- Nel chiedere alla vittima (anche conducendola presso un notaio italiano) di ratificare in forma pubblica l'attività di una procuratrice senza titolo, Maria PILAR Guimerà Gabilondo, dicendole che la ratifica riguardava l'attività di detta procuratrice prestata senza titolo in una causa civile intentata in Spagna;
- Nel mostrare quindi alla stessa (allo scopo di convincerla) un falso atto (capo b) portante il numero di protocollo 2286, corrispondente in realtà al numero di protocollo di un diverso atto notarile spagnolo, contenente procura a favore della stessa Maria PILAR Guimerà Gabilondo, per contrarre matrimonio con RIGAU in nome e per conto della Lollobrigida.
- Nel condurla presso il notaio Franceschini convincendola a fare la ratifica dell'attività della procuratrice ottenendo peraltro un atto notarile italiano di ratifica che fosse nel testo del tutto privo di indicazioni relative al contenuto della procura e all'attività concreta da ratificare.
- In tal modo la vittima si convinceva che la sua ratifica riguardasse un atto diverso (appunto attività svolte per suo conto della procuratrice in cause civili pendenti in Spagna) e ratificava invece in forma pubblica l'attività svolta dalla procuratrice contraendo matrimonio con RIGAU.

Commesso in Roma, 18 aprile 2012.

- b) Reato di cui all'art. 489 c.p. in relazione all'art. 476, 61 n. 2 c.p., perché al fine di realizzare la truffa di cui al capo che precede, faceva uso di falso atto notarile con sigilli e sottoscrizioni del notaio Josè De Palacio Rodriguez di Barcellona con n. protocollo 2286 (corrispondente ad altro atto di procura a contrarre matrimonio) e con il contenuto di una procura alle liti a favore di due legali di Barcellona, producendola al notaio Barbara Franceschini di Roma al fine di

convincere la sig.ra Lollobrigida a porre in essere la ratifica di cui al capo che precede, senza essere concorso nella contraffazione.

In Roma 18.04.12

Capo b) così modificato all'udienza del 8 febbraio 2016.

Con la presenza della parte civile costituita **Luigia Gina LOLLOBRIGIDA**, nata a SUBIACO il 4.7.1927, assistita e rappresentata dall'avv.to. Fabrizio SIGGIA, presente.

### **CONCLUSIONI delle PARTI**

Le parti hanno così concluso: il pubblico ministero chiede la condanna per il capo A) alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa; per il capo B) alla pena di mesi 2 di reclusione.

La difesa di parte civile chiede la condanna alla pena di giustizia, e al risarcimento del danno, con somma provvisoria, come da conclusioni scritte depositate, unitamente alla rifusione delle spese di lite.

I difensori chiedono l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

## **Motivi della decisione**

### *Svolgimento del processo*

Tratto a giudizio con decreto di citazione a giudizio del Pubblico Ministero presso il Tribunale dd. 26.1.2015 per rispondere delle imputazioni in esso indicate innanzi al Tribunale in composizione monocratica, **Francisco Javier RIGAU RAFOLS**, in atti generalizzato, non compariva all'udienza fissata nella giornata del 19.5.2015, quando, rigettata una richiesta di rinvio fondata su un addotto impedimento, per le ragioni espresse nell'ordinanza allegata a verbale cui si rinvia, si disponeva procedersi in assenza avendo accertato la sua conoscenza del processo (ordinanza revocata il 17.9.2015 a seguito della sua prima comparizione).

A seguire la persona offesa **Luigia Gina LOLLOBRIGIDA** si costituiva parte civile; venivano quindi ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti, nei termini precisati nel corrispondente provvedimento ordinatorio, accogliendo alcune eccezioni formulate dalla difesa di parte civile. Le parti acconsentivano altresì all'acquisizione al fascicolo del dibattimento, ai sensi dell'art. 555 comma 4 c.p.p., della consulenza medico legale della dott.ssa *Rita MESSINA*, presente all'assunzione delle dichiarazioni della parte civile da parte del pubblico ministero in data 31.5.2013.

All'udienza del 17.9.2015, previo rigetto di una richiesta di improcedibilità dell'azione penale sulla base dell'addotto "*ne bis in idem*" internazionale (cfr. per le motivazioni l'ordinanza allegata a verbale), rendevano esame il notaio *Barbara FRANCESCHINI* (da cui veniva altresì acquisita documentazione), *Antonietta FARINACCIO*, *Margherita CLAPS*, *Adriana AMATO*, *Ilaria GRANFAGNA*, l'avv. *Javier Fernandez SAAVEDRA*. Vi era altresì nuova acquisizione documentale, con esclusione, peraltro, di quella in possesso dell'avv.to SAAVEDRA.

Rinviata l'udienza del 1.12.2015 a seguito di adesione del nuovo difensore all'astensione proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane, in data 1.2.2016 veniva dapprima rigettata l'istanza di immediato proscioglimento del RIGAU y RAFOLS ai sensi dell'art. 129 c.p.p. articolata in una memoria e fondata su una nuova produzione documentale (cfr. ordinanza a verbale), quindi esaminati la parte civile e il testimone *Andrea PIAZZOLLA*, dopo i quali il pubblico ministero allegava al fascicolo nuovi documenti.

All'udienza del 8.2.2016, fissata per l'esame dell'imputato, a seguito della sua mancata, ingiustificata comparizione (cfr. ordinanza di rigetto richiesta di rinvio agli atti) il pubblico ministero produceva ai sensi dell'art. 513 c.p.p. i verbali di interrogatorio da lui resi in data 8.5.2013 e 23.10.2014 e modificava l'imputazione sub b), nei termini attuali: si dava, pertanto, corso alla notificazione del verbale d'udienza e all'assegnazione dei termini a difesa rispetto ad essa.

In data 1.3.2016 comparivano quali testimoni l'avv.to *Teresa Eloisa BUEYES*, *Andrea Milko SKOFIC* e, a seguire, venivano risolte alcune questioni istruttorie variamente proposte oltre ad acquisire nuova documentazione prodotta dalle parti e dalla teste BUEYES.

All'udienza del 21.4.2016, operate ulteriori produzioni ad opera delle parti private, venivano decise svariate eccezioni in punto rilevanza degli ulteriori testimoni già ammessi, per le quali si rinvia alla corrispondente ordinanza, ed acquisite le spontanee dichiarazioni in forma scritta dell'imputato.

All'udienza del 19.7.2016, avvalsasi l'avvocato *Giulia CITANI* della facoltà di non rispondere quale imputata in reato connesso ai sensi dell'art. 210 c.p.p., veniva definitivamente chiusa la fase di acquisizione delle prove dichiarative a seguito di contrapposte rinunce delle parti e della revoca da parte della scrivente del provvedimento di ammissione dell'esame del teste notaio *Josè DE PALACIO RODRIGUEZ*.

All'udienza del 19.9.2016, risolte ulteriori questioni poste dalle difese sulle altrui produzioni documentali intervenute nelle more, ritenuta la sussistenza dei presupposti per la definizione del processo e dichiarata chiusa l'istruzione dibattimentale, si assumevano le conclusioni del pubblico ministero.

All'udienza del 28.11.2016, raccolte le conclusioni delle parti private tra cui quelle scritte della parte civile, entrambe assistite da memorie versate ai sensi dell'art. 121 c.p.p., si dava corso ad un rinvio per repliche, fissato dapprima al 13.12.2016, quindi al 26.1.2017: nella circostanza, in ragione delle nuove emergenze fattuali rappresentate in un'ulteriore memoria della parte civile depositata il 7.12.2016, venivano ordinati accertamenti documentali – con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 523 comma 6 c.p.p. - presso il Registro dello Stato Civile di BARCELLONA, da eseguire a cura della parte che vi aveva interesse.

Disposta, quindi, d'ufficio la traduzione di atti in lingua spagnola presenti nel fascicolo e risolte ulteriori questioni poste dalle produzioni operate nel frattempo, all'udienza del 14.3.2017 veniva acquisita la rispettiva documentazione. In data odierna, ammesse nuove memorie ed intervenute repliche ad opera di tutte le parti, si dava, infine, lettura del dispositivo di sentenza trascritto in calce.

## *In fatto e in diritto*

Così riassunti in fatto gli elementi salienti del processo, deve osservarsi che le prove acquisite in contraddittorio consentono di pervenire ad un giudizio di non colpevolezza dell'imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio, nei termini e per le ragioni che ora si esporranno.

### **1) La testimonianza di Luigia Gina LOLLOBRIGIDA.**

Il processo trova la sua origine nella querela proposta da Luigia Gina LOLLOBRIGIDA nei confronti dell'imputato, per fatti da lei lungamente e dettagliatamente ripercorsi nel corso dell'esame che qui si va a riassumere limitatamente ai fatti determinanti rispetto alla decisione assunta, trascurando quindi dettagli, spesso di colore e normalmente controversi, reputati privi di interesse probatorio.

Ha premesso la testimone di avere conosciuto Javier RIGAU y RAFOLS nell'anno 2004 in occasione di una festa di beneficenza a MONTECARLO e di avere deciso di sposarlo nell'anno 2006, con cerimonia da celebrarsi a New York in data 29.11.2006; erano stati altresì già redatti dei patti matrimoniali, predisposti dall'avvocato Giulia CITANI, includenti la divisione dei beni da lei richiesta e l'impegno di riservatezza, anche futura, preteso dallo stesso RIGAU y RAFOLS, mentre non era certa se l'intenzione fosse quella di celebrare il matrimonio solo in forma religiosa piuttosto che civile. Vi era stata pure la comunicazione che la medesima cerimonia si sarebbe svolta a ROMA in data 27.1.2007, presso la Basilica di Santa Maria dell'Ara Coeli: questo perché solo la cerimonia italiana le avrebbe consentito con certezza di optare per la

divisione dei beni da lei voluta (pg. 97/101 esame; doc. 6 produzione difesa dd. 1.3.2016 corrispondente a documento, sottoscritto dall'imputato, spedito dal fax dell'abitazione romana dell'attrice).

A precisa contestazione della difesa ha specificato che quando aveva riferito in occasione di interviste (tra cui quella al settimanale "HOLA", edizione del 25.10.2006, cfr. doc. 2 produzione difesa dd. 1.3.2016; cfr. altresì doc. 1) che si erano conosciuti 20 anni prima del matrimonio, l'aveva fatto solo per compiacenza nei suoi confronti, avendola lui convinta che in tal modo avrebbero offerto un'immagine pubblica migliore: l'affermazione era stata avvalorata dalla disponibilità da parte dell'imputato di un autografo su una vecchia foto che li riproduceva, quando ancora non lo conosceva, scattata in occasione di un concerto che lei aveva tenuto a BARCELLONA nell'anno 1984. Non era neppure in grado di confermare l'autenticità della missiva lei mostrata, datata agosto 2001, quand'anche la grafia appariva la propria (pg. 90 esame; doc. 3 produzione difesa dd. 1.3.2016).

Non avevano, peraltro, mai convissuto (anche perché lei si divideva tra ROMA e MONTECARLO e lui risiedeva a BARCELLONA), né avuto rapporti intimi né frequentazioni costanti e con lui si incontrava solo in occasioni pubbliche, raramente in privato; per il resto il RIGAU y RAFOLS si comportava con molta discrezione e questo lo rendeva apprezzabile ai suoi occhi, sicché in un periodo difficile della sua vita aveva creduto di poter risolvere con il loro matrimonio alcuni problemi personali.

Quando si era resa conto trattarsi di una determinazione sbagliata, glielo aveva comunicato telefonicamente: il giorno dopo era stata diffusa dalla stampa internazionale la notizia – per lei diffamatoria - che era stato lo stesso sposo ad annullare il matrimonio. Aveva addebitato la falsità allo stesso imputato, interrompendo dunque ogni contatto con lui.

Solo con l'intermediazione della sua legale storica nonché amica e persona di assoluta fiducia, l'avvocato Giulia CITANI, che ne sosteneva la buona fede e che

l'aveva convinta che l'autore delle notizie denigratorie fosse stato l'avvocato madrileni SAAVEDRA, l'aveva rivisto nell'anno 2009 in occasione di una mostra delle sue opere al Palazzo delle Esposizioni di ROMA.

Ripresi i contatti, benché sporadicamente, erano riprese altresì le insistenze dell'imputato per convincerla a sposarlo, persino con regali di preziosi e promessa di intestazione di un immobile di pregio sito a BARCELONA: richieste cui lei si era fermamente opposta. Ammetteva, peraltro, comuni viaggi in quegli anni in QATAR e negli STATI UNITI.

In data 6.8.2010 era giunta con l'avvocato CITANI a BARCELONA su invito dello stesso imputato che le aveva segnalato un museo interessato ad esporre le sue opere: il RIGAU y RAFOLS si era recato a prenderle in Aeroporto e le aveva dapprima accompagnate al museo, quindi a pranzo – intorno alle 13.30 - in un ristorante in Costa Brava sito ad un'ora da BARCELONA, a seguire a visitare la sua abitazione e, infine, presso l'Albergo "Gran Hotel Princesa Sofia". Qui aveva conosciuto – tramite l'imputato - un'artista locale, Luisa SALLENTE.

Ribadiva con certezza di esser giunta in SPAGNA nella mattinata del 6 agosto (*"è un altro biglietto falso che hanno fabbricato o il signor RIGAU o la signora CITANI"*, pg. 168 esame).

Con la scultrice si era lungamente intrattenuta e insieme avevano consumato uno spuntino; si era altresì lì presentata tale Maria PILAR GUIMERA' GABILONDO, il cui nome rammentava perché le venne dettato dal RIGAU y RAFOLS quando sottoscrisse l'autografo su una sua fotografia (*"Maria PILAR? Questo GABILONDO non me lo ricordo. Poi c'era un'altra cosa che poi io l'ho scritta pure male, cioè procuratrice. Ma pensavo che era il nome e quindi ho messo anche Maria PILAR procuratrice di spagnolo. Cioè mi ha fatto scrivere quello che era procuratrice, io pensavo che era il nome, ho messo tutto insomma quello che mi ha dettato quel signore RIGAU ..."*, pg. 124/125 esame, con riferimento al termine "Poderata" indicato



nell'autografo). La riconobbe quando la vide intervistata dalla televisione italiana. Non conobbe, invece, in quella giornata alcun notaio, anche se le era noto che il notaio DE PALACIO RODRIGUEZ possedeva una sua foto autografata, da lei consegnata all'imputato – su sua richiesta – in epoca precedente.

Era ripartita per ROMA la sera stessa con l'aereo delle ore 20.30, sempre insieme all'avvocato CITANI; non era, quindi, vero che lei si fosse trattenuta due giorni a BARCELLONA dormendo nello stesso albergo "Princesa Sofia". La stanza prenotata, il cui costo effettivamente fu saldato dall'imputato, era evidentemente un artificio per simulare che lei vi si fosse recata con il notaio per sottoscrivere la procura. Anche gli scontrini dei bagagli che ciò attestavano (prodotti dal RIGAU y RAFOLS in occasione del suo interrogatorio) ben potevano essere stati alterati poiché tutti gli spostamenti erano organizzati dal suo legale, avvocato CITANI (gestore pure di un'agenzia di viaggi), con cui aveva interrotto ogni rapporto nell'anno 2011 (pg. 55 esame; cfr. produzione pubblico ministero dd. 1.2.2016, aff. 296 - 297).

Nonostante ciò la CITANI continuò a ricevere corrispondenza in suo nome e nel suo interesse anche successivamente, senza informarla compiutamente (cfr. pg. 75/76 esame in relazione a mail dell'ispettore HERNANDEZ della Fiscalia Superiore della CATALOGNA inviata all'avvocato CITANI in data 7.3.2012, lei sconosciuta e mai consegnata, nonostante la chiara intenzione della Polizia spagnola di contattarla direttamente).

Negava di avere avuto contatti con il RIGAU y RAFOLS nelle giornate prossime alla celebrazione religiosa del 29.11.2010: riconosceva tuttavia di avergli fatto pervenire in regalo due bellissime gru coronate in data 9.12.2010, fatto peraltro del tutto estraneo ad un matrimonio, lei del tutto sconosciuta (doc. 10 produzione difesa dd. 1.3.2016).

Nel corso dell'anno 2011 l'imputato si era presentato presso la sua abitazione e le aveva consegnato la copia di un testamento pubblico, redatto a BARCELLONA in data 25.11.2011, in cui si dichiarava con lei coniugato e la nominava erede in luogo della

sua famiglia: alla sua reazione stupita, le aveva detto che si trattava di un espediente per non pagare tasse in caso di premorienza, posto che aveva un problema cardiaco e temeva per la sua vita. Lei, pur non comprendendo, aveva trattenuto la copia, quindi consegnata al suo nuovo avvocato (cfr. aff. 315 fascicolo pubblico ministero, produzione dd. 1.2.2016).

Nella giornata del 18.4.2012 l'imputato era giunto a ROMA asserendo la necessità di ottenere la sua ratifica su una procura destinata a coltivare la causa penale innanzi al Tribunale di MADRID che entrambi avevano intentato all'avvocato spagnolo Javier SAAVEDRA HERNANDEZ: la domanda, in particolare, mirava ad ottenere la condanna e il risarcimento del danno d'immagine ad essi provocato dalle modalità – reputate diffamatorie - di diffusione della notizia dell'annullamento del matrimonio organizzato nell'anno 2006 ed addebitate a denigratorie affermazioni ai media dello stesso SAAVEDRA.

Lei stessa – contattata dal RIGAU y RAFOLS il giorno prima - aveva fissato l'appuntamento con un notaio di sua fiducia, la dott.ssa Barbara FRANCESCHINI, di cui già si era avvalsa in passato; l'imputato era giunto il giorno stesso a ROMA, anche perché in quel periodo le loro frequentazioni erano estremamente ridotte se non nulle poiché essa non intendeva offrire nuovi argomenti alle polemiche che già in passato avevano investito il loro rapporto. Verosimilmente si recarono insieme dal notaio.

L'atto da ratificare, in copia e in lingua spagnola, recante il n. 2286, era stato recapitato dallo stesso RIGAU y RAFOLS ed essa l'aveva visionato accertando che effettivamente faceva riferimento ad una causa contro l'avvocato madrileno e allo svolgimento di attività professionale da parte di una procuratrice, certa Maria PILAR GUIMERA' GABILONDO, che aveva collaborato con gli avvocati spagnoli, lei personalmente sconosciuti ed incaricati – per quanto la riguardava - tramite procura sottoscritta nell'anno 2010 presso il Consolato Spagnolo di ROMA (*"era per diciamo aggiungere questo procuratore nella causa perché c'era bisogno di questo procuratore che comunque aveva lavorato con gli avvocati del RIGAU"*, pg. 29 esame). In

particolare i suoi avvocati spagnoli del tempo, amici del RIGAU y RAFOLS e da lei officiati desiderando ripristinare la verità rispetto alla sua immagine, lesa dalle notizie circolate dopo la rottura della promessa matrimoniale, erano Elisa HERNANDEZ PAJE e Teresa BUEYES HERNANDEZ, quest'ultima effettivamente autrice della querela contro l'avvocato SAAVEDRA depositata il 14.9.2010 (cfr. produzione pubblico ministero dd. 1.2.2016, aff. 200 ss. fascicolo indagini preliminari).

Rammentava che l'unico obiettivo dell'imputato, nel corso dei laboriosi colloqui preparatori con il notaio FRANCESCHINI, fu quello di ottenere *una cosa semplice* (pg. 30): lei, ancora fiduciosa nel suo operato, nonostante anni di freddezza, aveva creduto e firmato, tanto più non conoscendo la lingua spagnola con cui era espressa la procura da confermare. La identificava nel documento lei esibito (doc. 3 produzione parte civile dd. 19.5.2015). Mai si parlò nella circostanza di ratifica di un matrimonio, *“se l'avesse portata gli avrei riso in faccia, gliela avrei strappata”* (pg. 67 esame).

Solo molti mesi dopo, nel corso dell'anno 2013 (il 9 luglio), in virtù dell'attività del notaio FRANCESCHINI e anche a seguito di sue espresse richieste (cfr. missiva 6.7.2012), era riuscita ad ottenere copia dell'originale della procura n. 2286 del not. DE PALACIO RODRIGUEZ, recandosi personalmente a ritirarla a MADRID, dopo che il medesimo le aveva negato tale diritto (cfr. doc. 4 produzione parte civile dd. 19.5.2015): sottoscrivendo in lingua spagnola la procura in data 7.7.2010 presso il Consolato Spagnolo non si era resa conto, infatti, di avere conferito all'avv.to Teresa Eloisa BUEYES HERNANDEZ (in unione a Juan GONZALEZ LOZANO) poteri ben superiori a quelli che era sua intenzione attribuire, limitati alla coltivazione del giudizio contro l'avvocato madrilen SAAVEDRA, ovvero così intesi (cfr. *“Poder de representacion procesal”*, trasfuso nell'atto definito *“Al juzgado de instruccion de MADRID”* dd. 13.7.2010, cfr. produzioni pubblico ministero dd. 17.9.2015).

Effettivamente tali poteri vennero usati in suo danno anche per negarle lungamente l'accesso all'atto da lei apparentemente sottoscritto a BARCELLONA in data 6.8.2010 (cfr. atto di manifestazione dd. 27.7.2012 prot. 3175 del notaio Juan José DE PALACIO

RODRIGUEZ, relativo a richiesta dello stesso RIGAU y RAFOLS e dell'avvocato Teresa BUEYES di segretazione del contenuto della procura n. 2286 del 6.8.2010, salvo che a favore della stessa parte civile ove personalmente presente, pg. 63/65 e 185/187 esame).

Il notaio DE PALACIO RODRIGUEZ, in ogni caso, le era del tutto sconosciuto e lei mai l'aveva visto prima di recarsi nel gennaio 2013 a MADRID, sicché anche il suo preteso documento originale, allegato alla procura, da cui era stata estratta la copia, doveva reputarsi falso.

Solo quando venne in possesso dell'originale della procura n. 2286 comprese che la sua manifestazione di volontà del 18.4.2012 non aveva ad oggetto alcun atto finalizzato alla vertenza SAAVEDRA, ma un contratto matrimoniale con lo stesso RIGAU y RAFOLS, da lei mai sottoscritto (*“sembrava la mia [firma] e non era certo per la causa contro SAAVEDRA”*, pg. 37; doc. 5 produzione parte civile dd. 1.3.2016): nell'anno 2010 essa, infatti, non aveva alcuna intenzione di sposarlo, tanto meno in forma riservata, come dimostrato dall'organizzazione pubblica e fastosa del suo precedente matrimonio (*“quindi non c'era ragione che io mi dovevo sposare di nascosto, quello che serviva al RIGAU insomma è abbastanza chiaro, doveva poi utilizzarlo una volta che io non c'ero più”*, pg. 72 esame).

Aveva successivamente realizzato che la procuratrice per il matrimonio lì indicata, Maria PILAR GUIMERA' GABILONDO, era in realtà un'amica del RIGAU y RAFOLS, lei presentatasi per un autografo in occasione del suo viaggio a BARCELONA il 6.8.2010, data riportata nella procura del notaio DE PALACIO RODRIGUEZ.

Tramite Internet e su segnalazione dello stesso notaio FRANCESCHINI a quel punto aveva appreso di essersi sposata a mezzo procura e chi fosse realmente il preteso coniuge, ossia RIGAU y RAFOLS, leggendo alcuni articoli che ne descrivevano le condotte truffaldine, nonostante lui l'avesse convinta di essere persona assai facoltosa: a

tal punto, in data 27.1.2013, aveva deciso immediatamente di denunciarlo (cfr. produzione documentale in data 1.2.2016 del pubblico ministero relativa all'extrapolazione di 82 pagine di notizie, datata 24.1.2013; vds. altresì precisazione difesa sull'interdizione giudiziale dell'ulteriore diffusione dello scritto, sul sito "<http://memoriarrigau.com/>" con provvedimenti del Tribunale di ALCOBENDAS n. 2029/2012 del 6.6.2014, 7.10.2014, 19.12.2015, pg. 83 trascrizioni udienza del 1.2.2016).

La presenza a ROMA nel medesimo giorno del RIGAU y RAFOLS, peraltro, fu frutto della sua libera decisione, essendo egli intenzionato a farle visionare ulteriore documentazione relativa alla causa contro l'avvocato SAAVEDRA, determinazione di cui approfittò: lei, infatti, si portò dai Carabinieri, avvisando il suo assistente, Andrea PIAZZOLLA, nel frattempo recatosi in Aeroporto a prelevare l'imputato. Ammetteva di avergli telefonato nel pomeriggio del giorno precedente (pg. 122 esame).

Confermava che la querela era stata raccolta verbalmente dal maresciallo dei Carabinieri della Stazione di "Tor de Cenci" (pg. 118/120 esame; cfr. verbale di ratifica di querela dd. 27.1.2013 ad ore 18.00, acquisizione dd. 1.2.2016).

Riconosceva di avere inviato una lettera manoscritta agli avvocati BUEYES ed HERNANDEZ nel marzo del 2012 che non aveva avuto difficoltà a scrivere sia per la provenienza (il suo legale spagnolo), sia per il contenuto, vero in quanto attestava che non si era mai sposata con il RIGAU in AFRICA: la dichiarazione le era stata chiesta con il consueto pretesto di coltivare la causa contro il SAAVEDRA (pg. 147/148 esame). Negava però che essa potesse identificarsi con quella esibitale, di cui disconosceva la sottoscrizione (doc. 13 produzione difesa dd. 1.3.2016), piuttosto trattandosi di quella datata 30.3.2012, il cui contenuto le è stato letto durante l'esame (pg. 180); fu preceduta da una bozza inviatale dal RIGAU y RAFOLS, che lei aveva sottoposto alla verifica e correzione da parte del suo legale.

Aveva presentato due denunce all'Autorità Giudiziaria spagnola nel marzo e nell'ottobre 2013, di cui conosceva l'esito parziale, ossia l'archiviazione; le era noto che erano state fatte due perizie calligrafiche dalla Polizia della CATALOGNA e da quella Nazionale che – a suo dire – erroneamente avevano concluso per l'autenticità della sua sottoscrizione sulla procura del 6.8.2010, nonostante lei non fosse mai stata posta in condizione di nominare un proprio consulente di parte e senza che neppure fosse stato raccolto un suo saggio grafico.

## **2) Gli interrogatori di Francisco Javier RIGAU y RAFOLS**

Si intende ora immediatamente contrapporre nelle parti salienti il racconto dell'imputato, acquisito a mezzo della produzione dei verbali di interrogatorio resi al pubblico ministero in data 8.5.2013 e 23.10.2014, operata ai sensi dell'art. 513 c.p.p., a fronte dell'ingiustificata sua assenza all'udienza concordata per l'esame: ciò in ragione del convincimento che l'esposizione delle due (contrapposte) versioni illumini e chiarisca le problematiche fattuali sottese ai capi di incolpazione lui contestati e faccia emergere i fatti pacifici e i punti storici controversi.

Il RIGAU y RAFOLS, premesso di avere conosciuto l'attrice nell'anno 1984 a MONTECARLO presso comuni amici, ha dichiarato di avere immediatamente avviato con lei una relazione, prima solo sessuale, quindi sentimentale, con incontri frequenti sia in SPAGNA sia in ITALIA, precisamente a ROMA presso la sua abitazione; il rapporto si era protratto sino a quando lui era stato denunciato nel gennaio 2013.

Dopo che la LOLLOBRIGIGA aveva deciso di sposarlo nel 2001 a MONTECARLO, quindi rinunciando nel timore di reazioni scandalistiche della stampa attesa la grande differenza di età, lei decise nuovamente di coniugarsi con lui nell'estate del 2006, con cerimonia dapprima organizzata a New York presso la Chiesa degli Artisti il 29 novembre, quindi – per la mancanza di tempo sufficiente per i preparativi – a ROMA il 27.1.2007 presso la Basilica dell'”Ara Coeli”, tanto che era già stata prenotata “Villa Miani” per il ricevimento. La circolazione della notizia rese la sua vita quotidiana insopportabile al punto che egli - nel gennaio 2007 - diffuse un comunicato

stampa, contro la volontà dell'attrice, con cui sospese i preparativi nuziali: fatto che fece molto arrabbiare la mancata sposa.

Dopo qualche tempo era ripresa la loro frequentazione, anche se egli era stato costretto ad intensificare la sua presenza in SPAGNA in ragione della crisi economica; nel frattempo, nell'anno 2004, la LOLLOBRIGIDA aveva conosciuto l'avvocato CITANI che era divenuta la sua più fedele collaboratrice nonché amica e che le organizzò pure la mostra in QATAR nel 2010 cui anche lui partecipò.

Dall'anno 2010 sino al gennaio 2013 aveva visto la parte civile almeno una volta al mese poiché preoccupato dall'influenza che su di lei stava esercitando un giovane, Andrea PIAZZOLLA, entrato nella sua vita con la proposta di organizzarle una mostra di scultura ad ABU DHABI, sfruttando così il lato debole della LOLLOBRIGIDA; con il PIAZZOLLA si era recata quindi a New York in due occasioni all'inizio del 2011, poiché lui non la poteva accompagnare per ragioni di lavoro.

Quando rientrò dal primo viaggio statunitense gli comunicò che aveva scoperto come l'avvocato CITANI intendesse truffarla ed egli comprese che si trattava di un'iniziativa dello stesso PIAZZOLLA essendo egli per il resto certo della fedeltà e correttezza del legale, verificate nei molti anni di conoscenza e frequentazione. Ad ogni buon conto fu in quel momento che la LOLLOBRIGIDA chiuse i rapporti con l'avvocato (*"tutto quello che diceva PIAZZOLLA era parola di Santo Padre"*, pg. 39 interrogatorio); anzi fu in quel momento che venne allontanato l'entourage storico, compreso il figlio Milko SKOFIC e il nipote Dimitri, *"io sono stato l'ultimo e l'ultimo, il che ha resistito più è stato io"* (pg. 39/40), sostituito dallo stesso PIAZZOLLA, divenuto sin dall'aprile 2012 amministratore del patrimonio dell'attrice (in sostituzione dell'arch. BONINI che se ne era occupato per circa 30 anni, oltre a lui che aveva svolto l'incarico tra il 2003 e il 2005, quindi rinunciando in quanto impegnato nelle proprie iniziative).

In data 5 e 6 agosto 2010 la LOLLOBRIGIDA era giunta a BARCELLONA con l'avv.to CITANI per concretizzare un'idea forse del suo avvocato madrileno Teresa

BUEYES, forse sua, desiderando imitare quanto fatto dalla sua storica rivale artistica Sofia LOREN nell'anno 1957 con Carlo PONTI, ossia il matrimonio per procura al fine di evitare i precedenti scandalismi della stampa. In ogni caso l'avvocato BUEYES preparò alcun bozze della procura che vennero quindi inviate per gli ultimi accordi all'avvocato CITANI.

Fu proprio per tal motivo che la LOLLOBRIGIDA giunse allora a BARCELLONA con il legale italiano e sottoscrisse la procura nuziale innanzi al notaio DE PALACIO RODRIGUEZ, recatosi nella mattina del 6 agosto presso l'Albergo "Princesa Sofia" per ragioni di riservatezza, tant'è che lui prenotò e pagò il costo del soggiorno di una notte per tre camere destinate a se stesso, alla LOLLOBRIGIDA e alla CITANI (cfr. doc. 7 produzione difesa dd. 1.3.2016).

Le due procuratrici indicate nell'atto erano state la SALLEN, prescelta sia quale scultrice a sua volta sia quale compagna di persona molto nota, cioè l'ex Presidente del CIO Juan Antonio SAMARANCH, ammiratore dell'attrice; e Maria PILAR GUIMERA' GABILONDO, persona assai discreta da lui conosciuta da tempo, peraltro residente a BARCELLONA. La scelta di questa città nasceva dal desiderio di discrezione perché un matrimonio per procura celebrato a ROMA sarebbe immediatamente divenuto di dominio pubblico.

Effettivamente il matrimonio era stato celebrato il 29.11.2010 – data per lui significativa - in una chiesa di BARCELLONA con la presenza della procuratrice GUIMERA' GABILONDO, mentre la LOLLOBRIGIDA si trovava a MONTECARLO; gli era stato rilasciato un certificato di matrimonio che egli aveva fatto sottoscrivere alla sposa nella prima occasione in cui l'aveva vista a ROMA, pochi giorni dopo, come da richiesta del celebrante (pg. 106/108), cui aveva già comunicato che non era sua intenzione portarlo presso lo Stato Civile ("*non volemo pubblicità, non lo iscriveremo*", pg. 101). Aveva consegnato una copia al parroco ed egli effettivamente non aveva dato corso all'iscrizione del matrimonio, peraltro prevista nei 15 giorni



successivi; gli era noto, peraltro, che avrebbe potuto farlo in qualsiasi momento successivo.

Ciò nonostante la notizia del matrimonio si era diffusa (forse grazie all'operato di un'agenzia di detective di BARCELLONA, cfr. interrogatorio dd. 23.10.2014) ed erano iniziati dei ricatti in suo danno da parte di *“un costruttore che lavora per me, una donna di 90 anni che diceva che era mia amante ...io non so ancora come hanno scoperto che c'abbiamo sposato.....voluto prendere 570 mila euro...se non lo dava andava alla stampa....è stato due anni di una tortura orribile”* (pg. 101). Questi si identificavano in Francisco SANTANDREU GALLART e Maria Asuncion PUIG CASTEL, supportati dall'avvocato SAAVEDRA (pg. 125).

La seconda, in particolare, riferì al SANTANDREU *“che aveva informazioni ancora più gravi che potevano essere date alla stampa, come quella che al momento della procura non era Gina ma una signora travestita da Gina con parrucca e vestiti di Gina”*: questi fece preparare dal cugino, avvocato SANTAMARIA, una denuncia nei suoi confronti che venne anticipata al suo avvocato Elisa HERNANDEZ.

La notizia, a suo dire falsa e, ancor più, ricattatoria, diffusa su Internet dal SANTANDREU che egli si era sposato con Gina senza il suo consenso determinò l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti, nell'ambito del quale *“Gina mi ha dato una mano...Gina ha fatto una lettera alla mano dicendo – non è vero che Javier RIGAU e io c'abbiamo sposato nel Nord di AFRICA – come diceva questa persona ....non vero che nisciuna persona .....vestita come me m'ha sostituito illegalmente – e la dottoressa del pubblico ministero ...catalana dice – no, è meglio una manifestazione de la sposa e dello sposo – e io ho fatto questo e Gina ha fatto quella”* (pg. 126/127), vale a dire – quanto alla LOLLOBRIGIDA - la ratifica del 18.4.2012.

Era stata, dunque, l'Autorità spagnola a chiedere la ratifica, *“a me non serviva perché il matrimonio era perfettamente valido.....io non avevo bisogno di questa ratifica né per il matrimonio – se non perché me l'aveva chiesto la polizia per la*

*denuncia del ricattatore, né per la procura alle liti contro SAAVEDRA visto che c'era un atto del Consolato spagnolo” (cfr. interrogatorio dd. 23.10.2014).*

Si era avvalso ancora una volta dell'intermediazione dell'avvocato CITANI (i cui riferimenti erano stati forniti dallo stesso SANTANDREU), che aveva ricevuto la richiesta dalla Polizia catalana, mentre la LOLLOBRIGIDA si era avvalsa per i contatti con il pubblico ministero spagnolo dell'avvocato BUEYES; la denuncia era stata, quindi, archiviata ma *"Andrea PIAZZOLLA ha preso ...il ricatto che ho ...alla SPAGNA per poi ripeterlo all'ITALIA e farmi male” (pg. 129).*

Aveva chiesto alla LOLLOBRIGIDA di fargli avere la ratifica ma il notaio FRANCESCHINI – pur avendo colloquiato con lui al telefono - si era rifiutato di accettare l'atto di manifestazione di volontà (come riferitogli dalla parte civile), costringendolo a venire in ITALIA il giorno dopo (pg. 137 e 145 interrogatorio dd. 8.5.2013). Negava, comunque, di avere mai visto e, ancor prima, recapitato il documento indicato al foglio 45 lui esibito (ossia la procura n. 2286 del notaio DE PALACIO RODRIGUEZ) poiché entrambi si erano recati dal notaio senza alcun documento (*“il notaio non ha visto la procura al matrimonio perché nessuno di noi l'aveva, né il notaio aveva un interesse particolare a vedere l'atto che doveva ratificare. Un notaio, se viene chiesto di ratificare, lo fa. Non ho visto il documento 45”*, cfr. interrogatorio dd. 23.10.2014).

Solo quando aveva appreso della denuncia si era deciso a presentare l'originale dell'atto di matrimonio al Registro Civile di BARCELLONA, ossia nel gennaio 2013 (*“dopo me l'ha dato [il parroco] per andare al Registro Civile....dopo la denuncia l'avvocata de Gina e io m'ha detto - va al Registro Civile – e l'originale è al Registro Civile oggi ....dopo che i Carabinieri mi hanno detto che Gina mi ha denunciato”*, pg. 112/113). Specificava quindi che in tal senso l'avevano consigliato sia l'avvocato CITANI sia l'avvocato BUEYES, al tempo pure suo legale nella causa contro l'avvocato SAAVEDRA (pg. 114): in quel momento, infatti, non vi erano più ragioni di

riservatezza quanto al loro coniugio, cadute con la scelta della parte civile di denunciarlo.

Aveva altresì revocato il testamento da lui fatto in data 25.11.2011 con cui aveva nominato erede universale la *mia sposa Gina LOLLOBRIGIDA*: nomina a lei ben nota perché lui le aveva consegnato copia dell'atto e ciò era stato pure oggetto di celie quando essa, pur più anziana di 34 anni, gli diceva che sarebbe stata la sua vedova, sia per lo stile di vita frenetico dell'imputato sia per la longevità degli appartenenti alla famiglia della stessa LOLLOBRIGIDA (tra cui una zia di 113 anni). La LOLLOBRIGIDA aveva, invece, costituito un trust in cui egli non era indicato in alcun modo quale beneficiario (cfr. doc. 11 produzione difesa dd. 1.3.2016).

Lui, d'altra parte, disponeva di un patrimonio ben superiore a quello dell'attrice e non aveva alcun interesse concreto né ragione per preoccuparsi del patrimonio di lei (la villa sull'Appia Antica, tre appartamenti piccoli, lo studio di PIETRASANTA, il piccolo appartamento di MONTECARLO, oltre ai gioielli di cui era prossima l'asta a GINEVRA, tutti gestiti a MONTECARLO dall'amministratore societario PIAZZOLLA).

Ribadiva durante l'interrogatorio "*siamo sposati con separazione dei beni*" (pg. 47).

Nelle successive dichiarazioni spontanee rese in forma scritta, qui prodotte, oltre a ribadire riassuntivamente quanto sopra illustrato, ha aggiunto di disporre di un patrimonio di oltre 40 milioni di euro, di non avere mai avuto alcuna mira verso il patrimonio, assai più modesto, della LOLLOBRIGIDA e di averla sempre sostenuta finanziariamente, anche per l'acquisto dell'immobile di MONTECARLO, tanto che la stessa, cessato il suo ausilio economico, era stata costretta a mettere in vendita i propri gioielli (cfr. allegato al verbale dd. 21.4.2016).

### **3) La testimonianza del notaio Barbara FRANCESCHINI.**

Nell'economia complessiva del giudizio assume particolare rilievo la testimonianza del notaio Barbara FRANCESCHINI, non solo per l'aspettativa di particolare lealtà processuale sottesa a soggetto che riveste la qualità di pubblico ufficiale, attestatore di date circostanze cadute sotto la sua percezione, ma, ancor più, per il ruolo svolto, nell'impostazione accusatoria, di autore mediato di quella “*ratifica dell'operato di procuratore*” qui assunta come materialmente falsa.

Ha dichiarato il notaio FRANCESCHINI di avere conosciuto la parte civile per ragioni professionali nell'anno 2011 in relazione alla sua intenzione di costituire un trust; la fissazione dell'appuntamento del 18 aprile 2012, probabilmente chiesto nella stessa giornata dell'atto, le venne rappresentata dalla cliente come urgente, tant'è che venne fissato alle ore 14.30, ossia in orario di chiusura dello studio.

La LOLLOBRIGIDA giunse accompagnata dall'imputato che si qualificò come amico di vecchia data e che le illustrò il contenuto dell'attività lei richiesta, consegnandole una procura speciale in lingua spagnola, composta da tre fogli (un frontespizio con il numero di protocollo dell'atto, corrispondente al 2286 e altri due fogli): il suo contenuto consisteva nell'incarico affidato dalla LOLLOBRIGIDA a due avvocati spagnoli del Foro di MADRID di proporre querela contro l'avvocato SAAVEDRA (per l'affermazione ribadita del previo possesso dell'atto in capo al RIGAU y RAFOLS, cfr. pg. 17, 25 e 38 esame).

Lo riconosceva nel documento sottopostole (fg. 44/46 fascicolo pubblico ministero, prodotto in data 17.9.2015), essendo in grado di leggere la lingua spagnola e risultando il testo di facile comprensione; unitamente ad esso il RIGAU y RAFOLS le consegnò un foglietto composto da poche righe (di cui non estrasse copia) in cui le si chiedeva di ratificare l'operato di tale Maria GABILONDO per un'attività svolta il 29.11.2010, utilizzando quella procura. Alla sua richiesta di spiegazioni, l'imputato le rispose che la GABILONDO era una *procuradora* che aveva svolto attività processuale in assenza di poteri, non essendo indicata nella procura, sì che era indispensabile, per la buona riuscita della causa, ratificarne l'operato.

Parte attiva del colloquio preparatorio fu essenzialmente il RIGAU y RAFOLS, anche se la LOLLOBRIGIDA, nelle sue interlocuzioni, si dimostrò informata della pendenza della causa e delle sue favorevoli aspettative di risarcimento del danno.

Estrasse una copia dell'atto che era *“in fotocopia e non recava in calce alcun tipo di firma né fotocopiata dall'originale né ritrascritta meccanicamente”* (pg. 8 esame) e siccome il primo foglio portava il timbro con i dati del notaio rogante, incaricò la collaboratrice Antonietta FARINACCIO di contattare il collega spagnolo al fine di avere conferma del repertorio e del contenuto.

Non fu possibile ottenere tali informazioni, negate al telefono, e, a fronte della determinazione della LOLLOBRIGIDA, nonostante la sua avvertenza dell'indisponibilità di una copia conforme e l'invito a soprassedere, ricevette la dichiarazione di ratifica: ciò avvenne nel suo stesso studio e fu preceduta dalla richiesta dei dati anagrafici della procuratrice, che apprese essere nata nell'anno 1940, fatto giustificato dal RIGAU y RAFOLS – a fronte del suo stupore - asserendo *“è la più anziana di studio”* (pg. 10). Il suo atteggiamento complessivo in quel pomeriggio fu di estrema premura ed urgenza di ottenere l'atto, asseritamente al fine di non inficiare l'esito della causa spagnola.

La preparazione dell'atto definitivo fu piuttosto laboriosa poiché essa inizialmente inserì l'intero contenuto della procura spagnola e chiese altresì la specificazione dei reati per i quali si procedeva contro l'avvocato SAAVEDRA; la prima bozza fu bocciata dall'imputato perché *“nella prima stesura c'era scritto che la signora Gina LOLLOBRIGIDA ratificava ....l'operato della signora GABILONDO in data 29 novembre 2010 relativamente all'attività svolta nell'ambito del procedimento penale contro l'avvocato SAAVEDRA per i reati di ....truffa, appropriazione indebita, insomma quelli che erano indicati nel testo della procura. Questo c'era scritto. E il signor RIGAU mi chiese di togliere questi riferimenti specifici alla causa e all'avvocato*

*SAAVEDRA. Gli ho chiesto il perché e lui mi ha detto che in SPAGNA funzionava in modo diverso, bisognava rimanere il più generali possibili” (pg. 11).*

Ottenuto il consenso della LOLLOBRIGIDA, aveva ridotto l’atto all’essenziale, ossia alla semplice sua dichiarazione di ratifica della procura (di cui aveva indicato il numero) che, in copia semplice, era nella disponibilità della cliente e alla terza stesura l’atto era stato condiviso dalle parti e sottoscritto dalla cliente (cfr. aff. 47/48 atti prodotti dal pubblico ministero).

Più volte il RIGAU y RAFOLS le raccomandò di non fare troppi riferimenti alla causa con l’avvocato SAAVEDRA e di mantenersi il più possibile generica (“*lui era fermo e deciso nel dire che questi riferimenti non dovevano esserci altrimenti non avrebbe avuto l’effetto sperato la ratifica...mi ha contestato ogni riferimento a quella causa: avvocato, imputati e reati commessi*”, pg. 18); mentre “*la signora LOLLOBRIGIDA mi ha detto che lei aveva piena fiducia nel signor RIGAU e quindi voleva assolutamente firmare quella ratifica*” (pg. 12 esame). Le aveva quindi rilasciato l’originale dopo averlo sottoscritto e inserito il numero di repertorio.

D’altra parte lei non avrebbe potuto rifiutare il rogito in virtù dell’art. 27 Legge Notarile che impone il rispetto della volontà del cliente, salvo che l’atto richiesto non sia contrario a norme del buon costume: ciò che nel caso non appariva.

Ancora non convinta di quanto fatto, aveva scritto immediatamente una mail al collega spagnolo, accompagnata dal suo tesserino di riconoscimento, per ottenere copia conforme della procura n. 2286 (cfr. mail dd. 20.4.2012, doc. 2 produzione parte civile dd. 19.5.2015), facendo espresso riferimento alla causa penale, cui non ottenne alcuna risposta. Interessò a tal punto pure l’Ufficio Studi Internazionali del Consiglio Nazionale del Notariato che ebbe vari contatti, telefonici e scritti, con il notaio DE PALACIO RODRIGUEZ, conclusi con la comunicazione che la sola LOLLOBRIGIDA avrebbe potuto ottenerne personalmente copia, recandosi presso lo Studio di BARCELONA.

Il collega spagnolo accettò, invece, inizialmente di collaborare ad una richiesta personale dell'interessata, in forma notarile, ossia autenticata da lei stessa e legalizzata dalla Procura della Repubblica, che venne effettivamente predisposta in data 6.7.2012 (cfr. aff. 488/489 produzione pubblico ministero dd. 17.9.2015); la risposta formale, ricevuta solo nel dicembre 2012, fu invece ancora negativa, adducendo l'intervenuta restrizione della facoltà di rilascio di copie, se non a mani dell'interessata, in virtù di una procura della stessa LOLLOBRIGIDA, sottoscritta al Consolato Spagnolo di ROMA in data 7.7.2010 rep. n. 119, esercitata dallo stesso RIGAU y RAFOLS in data 27.7.2012 rep. n. 3175 (cfr. copie 23/31 e 486/487 produzioni pubblico ministero; doc. 4 produzione parte civile dd. 19.5.2015; pg. 14/16 esame).

Poiché l'indicata procura consolare, lei mostrata dalla cliente, aveva in realtà nuovamente ad oggetto la causa contro l'avvocato SAAVEDRA, nella convinzione dell'illegalità di un atto di limitazione al diritto di accesso agli atti del tutto inconferente rispetto all'oggetto del mandato, consigliò la LOLLOBRIGIDA di rivolgersi direttamente al suo legale.

#### **4) Le dichiarazioni delle collaboratrici dello Studio Notarile FRANCESCHINI**

L'impiegata Antonietta FARINACCIO, premesso che l'appuntamento era stato fissato con assoluta urgenza visto l'orario, ha confermato di essere stata invitata dal notaio a contattare il notaio spagnolo, anche per la sua buona conoscenza delle lingue straniere, al fine di verificare l'autenticità di un atto che risultava privo di sottoscrizioni: si trattava, peraltro, di comuni attività di verifica ed informazione, quotidianamente praticate nell'attività professionale al fine della corretta redazione degli atti.

Aveva telefonato sia il pomeriggio sia la mattina successiva ottenendo in entrambi i casi come risposta quella dell'impossibilità di ottenere notizie per tale via.

La segretaria Margherita CLAPS ha rammentato l'irritazione di quel pomeriggio del notaio, persona solitamente calma e controllata, legata sia alla necessità di acquisire

notizie da un collega spagnolo, sia al numero delle bozze di modifica di un atto che aveva dovuto predisporre, quando di solito era sufficiente un originale.

L'impiegata Adriana AMATO, a sua volta, ha confermato la reiterazione delle bozze, in forma del tutto anomala rispetto alle abitudini del notaio: l'ha ricondotta a richieste di modifica fatte dalla voce maschile, con accento spagnolo, presente nella sala stipula del notaio, da cui sentì richiedere variazioni nel senso di togliere elementi dal testo preparato dal notaio (*“voleva modificare ... cioè che il testo fosse più breve possibile”*, pg. 60). La sua collega Ilaria le aveva poi riportato in sala le varie bozze.

L'allora praticante dello studio dott.ssa Ilaria GIANFAGNA ha riferito che, presentatisi la LOLLOBRIGIDA e l'imputato presso l'Ufficio, era stata incaricata dal notaio di fotocopiare un documento lei consegnato dal notaio, a sua volta già in copia, mentre Antonietta effettuava una telefonata ad un notaio spagnolo; aveva quindi portato al notaio i vari originali predisposti, per un totale di tre, fatto che ricordava per la sua inusualità.

#### **5) Le risultanze delle restanti prove dichiarative.**

Tra di esse si segnala la testimonianza dell'avvocato penalista Teresa Eloisa BUEYES HERNANDEZ, la quale ha riferito che nell'anno 2012 si era recata a conferire, insieme alla collega Elisa HERNANDEZ, con il pubblico ministero del Tribunale di BARCELONA nell'ambito delle indagini in corso contro il RIGAU y RAFOLS, accusato da parte di tale SANTANDREU di un falso matrimonio con Gina LOLLOBRIGIDA.

Nel frattempo si era fatta rilasciare due lettere da parte di quest'ultima, datate 30.3.2012 e 18.4.2012 (prodotte in originale durante l'esame, cfr. acquisizioni dd. 1.3.2016), unitamente ad un atto notarile spagnolo lei consegnato dal RIGAU y RAFOLS, con cui la parte civile, a suo dire, confermava di essere a conoscenza del matrimonio (pg. 20/22 esame); non riconosceva al contrario la cd. *“ratifica dell'operato di procuratore”* mostratale in occasione dell'esame.



Dette dichiarazioni erano state richieste dalla Polizia spagnola attraverso una mail inviata alla sua collega HERNANDEZ (cfr. doc. 12 produzione difesa dd. 1.3.2016, traduzione giurata acquisita il 14.3.2017).

La lettera manoscritta del 30.3.2012 (recante quale luogo di vergatura MONTECARLO), ricevuta per via postale, già l'aveva fatta predisporre dalla LOLLOBRIGIDA, perché anch'essa era in realtà destinataria del ricatto, avendo il SANTANDREU minacciato di rivelare che lei si era sposata; altrettanto aveva fatto nei confronti di RIGAU y RAFOLS, peraltro nell'erronea convinzione che la cerimonia fosse avvenuta in territorio africano (*“se non mi dai i soldi vado a dire che ti sei sposato in AFRICA”*, pg. 40).

Non era, peraltro, in grado di specificare chi avesse indicato alla LOLLOBRIGIDA il testo da lei manoscritto in data 30.3.2012; così come aveva spiegato verbalmente ad entrambi l'essenza dello scritto successivo, dattiloscritto e sottoscritto dalla LOLLOBRIGIDA, datato 18.4.2012, che l'imputato le consegnò urgentemente presso la stazione di BARCELLONA (*“quella scritta a macchina ho consigliato loro quello che dovevano fare. La lettera manoscritta non era per la Procura....Gina mi ha scritto quella lettera affinché io potessi iniziare qualsiasi azione legale contro chiunque dicesse questa cosa”*, pg. 40). In realtà poi anche quella lettera era stata prodotta alla Procura spagnola.

Il deposito in Tribunale di quei documenti determinò la chiusura dell'indagine contro l'imputato con decreto dd. 26.7.2012 del giudice Juan Maria GARCIA GONZALEZ (da cui in realtà risultava pure la produzione della ratifica italiana del 18.4.2012, a dire della teste opera dalla collega HERNANDEZ, pg. 50/51; doc. 14 produzione difesa dd. 1.3.2016, corrispondente a decreto di archiviazione del procedimento penale n. 12/12 Tribunale di BARCELLONA).

Conobbe la LOLLOBRIGIDA nel giugno 2010 in COSTA BRAVA nella casa dell'imputato, la vide complessivamente tre volte ma era destinataria delle sue ripetute telefonate. Sin dalla prima conoscenza l'attrice le aveva domandato come operava l'istituto del matrimonio per procura in SPAGNA poiché era intenzionata ad imitare la LOREN, pure sua rivale artistica, in questa scelta, oltre ad evitare reazioni mediatiche scandalistiche, ed essa si era preoccupata di trovare uno strumento giuridico idoneo allo scopo perseguito; in momento successivo avevano pure festeggiato insieme con champagne il matrimonio e lei si era offerta di predisporre un atto finalizzato a sancire la loro separazione dei beni, apprendendo da Gina che già aveva fatto un trust, con beneficiari il figlio e il nipote.

Nell'anno 2013, quando la cliente, a suo dire, iniziò a comportarsi male con il RIGAU y RAFOLS che lei pure assisteva, aveva rinunciato alla sua difesa nel processo intentato contro l'avvocato SAAVEDRA e cessato con lei ogni contatto.

Dichiarava altresì di avere esercitato la procura generale lei asseritamente conferita dalla LOLLOBRIGIDA (atto 7.7.2010 n. 119 del Consolato di SPAGNA a ROMA) anche attraverso la manifestazione di volontà dd. 27.7.2012 (prot. n. 3175 notaio DE PALACIO RODRIGUEZ), formata con il RIGAU al fine di impedire a terzi di accedere alla procura matrimoniale dd. 6.8.2010, in tal modo segretata: ciò su espresso incarico della stessa interessata, terrorizzata dalla diffusione e conoscenza pubblica della notizia del suo matrimonio (pg. 23/25; cfr. doc. 2 e 3 produzione parte civile dd. 1.3.2016).

Il figlio della parte civile Milko SKOFIC, citato dalla difesa, ha dichiarato di avere sentito la madre parlare di RIGAU y RAFOLS "*sicuramente prima del 2000*", ancora negli anni '90 e di sapere che si frequentavano certamente a MONTECARLO, non sapeva se pure altrove (pg. 59 esame). Già in anni remoti ricordava di averlo talvolta visto nella villa romana della madre (pg. 76).

Sapeva che la madre era intenzionata a sposarlo ancora nel 2003/2004 perché lei stessa glielo aveva confermato; d'altra parte la madre con lui non si confidava e le

notizie vennero dapprima da lui apprese tramite la stampa. Quando uscì la notizia del matrimonio per procura a BARCELLONA, lei gli rispose di avere saputo da Andrea PIAZZOLLA, attraverso Internet, che RIGAU y RAFOLS era *“un truffatore o cose del genere; che lei era andata a BARCELLONA a firmare un documento per una cosa contro ....un processo contro un avvocato; che invece di firmare quello aveva firmato una specie di procura per matrimonio pensando di firmare invece una procura per procedere contro un avvocato in SPAGNA. Questo è quello che mi ha detto”* (pg. 61).

Rammentava di avere promosso nel 2014 un'azione giudiziaria per la nomina di un amministratore di sostegno a favore della madre, preoccupato sia dalle variazioni dei rapporti personali nei confronti di amici storici e familiari (al punto che lui stesso non aveva potuto entrare in casa per due anni e - quando fu costretto - lo fece solo in presenza del PIAZZOLLA); sia dalle modifiche del suo stile comportamentale, essendosi accorto di spese del tutto ingiustificate e lontane dalla sua tradizionale parsimonia (ad esempio auto di lusso, che non l'avevano mai interessata), addebitate a società materne patrimonialmente non floride.

Rassicurato in sede giudiziale dall'impegno della madre di farlo entrare nel Consiglio di Amministrazione e convinto che ciò sarebbe bastato ad ottenere il controllo che auspicava, aveva rinunciato alla domanda; ricevette in seguito una mail – non certo scritta dalla madre, incapace di fare uso del computer - che accusandolo di avere espresso giudizi alla stampa, si dichiarava libera dall'impegno, che effettivamente più non mantenne (pg. 62/64).

I rapporti con la madre da allora si erano irrimediabilmente rovinati (al punto che stava sfrattando il figlio dalla proprietà) e non l'aveva più vista dopo l'udienza innanzi al Giudice Tutelare, anche perché lei, a suo dire, non aveva inteso il fine della sua azione, *“non mi ritengo pazzo. Non ritengo di avere fatto delle azioni pazze contro mia madre. Quello che io ho fatto è cercare in qualche modo di proteggerla”* (pg. 66; cfr. verbale d'udienza dd. 8.7.2014 nel procedimento n. 18760/2013 ADS Tribunale di ROMA, doc. 6 produzione difesa dd. 21.4.2016 in cui si dà atto in dispositivo che la *“la*

*signora LOLLOBRIGIBA [è apparsa] lucida e congrua nel riferire la propria situazione personale e patrimoniale”).*

**6) Le testimonianze di Andrea PIAZZOLLA e di Javier Fernandez SAAVEDRA**

Si specifica sin da ora, al fine della delimitazione del materiale probatorio acquisito ed utile ai fini del giudizio, che si prescindereà dalle dichiarazioni rese da Andrea PIAZZOLLA, collaboratore dal 2009 della parte civile ed attuale amministratore delle due società monegasche che ne gestiscono i diritti (la “Vissi d’Arte” – già “Immobiliare Gaurano s.r.l.” - e la “Société Civile Dousoline”), dimostratosi affatto disinteressato alle sue vicende e piuttosto molto presente: al punto da essersi fatto carico - negli anni 2012/2013 - persino di registrazioni clandestine di colloqui con l’imputato, artatamente provocato sul tema del matrimonio, infine solo parzialmente fornite all’Ufficio (cfr. pg. 238/240, 244 e 254 esame; produzione file audio su dvd parte civile dd. 5.8.2016 e memoria difesa dd. 13.9.2016; trascrizione parziale mar. ROMANO, doc. 5 produzione parte civile dd. 19.5.2015).

Egli, infatti, salvo il racconto che rappresenta testimonianza indiretta su fatti appresi dalla LOLLOBRIGIDA, é giunto ad affermare circostanze false e documentalmente smentite, sì da offrire di sé un giudizio di inaffidabilità processuale.

Si fa in particolare riferimento alle modalità di presentazione della querela all’origine del processo, rispetto alle quali ha offerto una ricostruzione romanzata nonché in sé inverosimile: ha asserito, infatti, che la parte civile aveva appreso la notizia del suo (falso) matrimonio e dei pretesi precedenti truffaldini del RIGAU y RAFOLS sfogliando personalmente le pagine estratte dal sito Internet “*memorias rigau*” (lui consegnate dal notaio FRANCESCHINI qualche giorno prima), proprio mentre egli si stava recando in Aeroporto a prelevare l’imputato, in arrivo a ROMA nel pomeriggio del 27 gennaio 2013.

L'aveva allora telefonicamente consigliata di recarsi immediatamente dai Carabinieri e lui l'aveva raggiunta dopo circa un'ora dal suo arrivo presso la Stazione in compagnia dell'imputato, a verbalizzazione della querela operata (*"le spiego perfettamente. Io come le ho già detto non ero in quel momento lì, quindi: primo la signora LOLLOBRIGIDA non poteva averlo scritto, sarà stato sicuramente orale scritto dai Carabinieri. Io sono arrivato, consideri dopo circa forse un'ora, non so, che era già dai Carabinieri"*); Difesa: *"...allora in questa sede vorrei procedere alla produzione, perché si dà atto nel verbale del 27 gennaio che la signora consegna l'allegata querela"*; PIAZZOLLA: *"No. Assolutamente. Sono sicuro di questo ....no, sono sicuro di questo"* (pg. 230).

La circostanza, affermata e ribadita più e più volte con certezza, è documentalmente falsa e non fa che colorare il profilo di non credibilità specifica del testimone, evidentemente mosso da interessi e pulsioni sulla cui natura, affettiva, solidale o di altro genere, non si intende qui prendere posizione, in quanto tema estraneo a questo processo, ben potendo, peraltro, identificarsi con quello spirito di servizio e dedizione nei confronti della parte civile che il PIAZZOLLA ha ampiamente dimostrato : risulta, infatti, dal verbale di ratifica redatto ad ore 18 del giorno 27.1.2013 dagli appartenenti alla Stazione "ROMA Tor de Cenci" della presenza della **"signora LOLLOBRIGIDA Luigia Gina la quale consegna l'allegata querela contro il signor Don Francisco Javier RIGAU y RAFOLS...in ordine ai fatti, migliori delucidazioni si potranno ravvisare nell'allegato atto querelatorio che è parte integrante del presente verbale. Si dà atto che presente alla ratifica della suddetta querela vi è il signor PIAZZOLLA Andrea ...identificato a mezzo di Pat. Cat. B .....che è a conoscenza dei fatti e che svolge attività di procuratore per conto della LOLLOBRIGIDA Luigia Gina, il quale sottoscrivendo il presente atto conferma quanto dichiarato per suo conto"**.

Il verbale risulta effettivamente sottoscritto da entrambi oltretutto dai militari (cfr. atto acquisito in data 1.2.2016) e ad esso venne allegata la querela dattiloscritta, composta da tre fogli (cfr. atto presente nel fascicolo del dibattimento), evidentemente non predisposta dalla parte civile, che ha riconosciuto di non utilizzare il computer né di

conoscere le tecnologie informatiche: l'atto, dunque, non può che essere stato redatto precedentemente dallo stesso PIAZZOLLA (unico soggetto di cui si avvaleva al tempo l'attrice, dopo la frattura con l'avvocato CITANI) e non certo presso la Stazione Carabinieri, ove entrambi – congiuntamente – si recarono a depositarlo (avendo altresì la LOLLOBRIGIDA la necessità di essere accompagnata). La deduzione è altresì avvalorata dal contenuto scarsamente tecnico dell'atto in questione.

Seguì il pronto allontanamento del PIAZZOLLA verso l'Aeroporto di FIUMICINO ove, come emerso pacificamente, recuperò l'imputato e si diresse verso località indicatagli al telefono da un anonimo militare, dove subì il misterioso controllo di polizia connesso al rinvenimento di un fucile. Presso la Caserma di "Tor de Cenci" – cui vennero guidati da una pattuglia - venne, infine, raccolta l'elezione di domicilio del RIGAU y RAFOLS (cfr. verbale redatto ad ore 19.00 del medesimo giorno; cfr. altresì mar. PARATORE sull'identificazione ed elezione di domicilio di RIGAU y RAFOLS presso la Stazione Carabinieri di "ROMA Tor De Cenci" nella giornata di domenica 27.1.2013 ad ore 19.00 a seguito della denuncia presentata dalla parte civile nella medesima data).

A sua volta, l'arrivo di quest'ultimo in ITALIA nella circostanza non fu affatto spontaneo, come sostenuto dalla parte civile, ma provocato dalla stessa attraverso una serie di telefonate effettuate tra il 24 e il 26.1.2013 (tra cui in tale ultima data: "*Javier richiamami presto perché Andrea deve andare via e c'avevamo una cosa buona da dirti*", cfr. messaggi audio con trascrizione dott. Irma MANZO, doc. 15 produzione difesa dd. 1.2.2016).

L'affermazione del PIAZZOLLA, ostinatamente ribadita nonostante le contestazioni dell'evidenza, a sottolineare un'estraneità specifica e una più generale distanza dai fatti da parte sua (pg. 226/231) risulta del tutto falsa, quand'anche l'estraneità al *thema decidendum* non ne comporterà la trasmissione del verbale alla Procura della Repubblica. Dubbi sussistono altresì in punto assistenza, benché passiva, alla ratifica presso lo Studio FRANCESCHINI (pg. 197/198 e 210) poiché alcuna delle impiegate

dell'ufficio ha rammentato la sua presenza ovvero il suo arrivo presso lo studio, tutte avendo fatto riferimento alla sola venuta dell'imputato in compagnia della LOLLOBRIGIDA; né questa ha mai alluso alla sua partecipazione.

Da ultimo non verranno tratti argomenti di prova neppure dalla testimonianza dell'avvocato SAAVEDRA, controverso personaggio spintosi a fare affermazioni assai pesanti in danno della figura privata e pubblica del RIGAU RAFOLS, già suo cliente ed attualmente suo accusatore nella causa per appropriazione indebita, truffa aggravata e slealtà professionale, iscritta al n. 5437/2010 Tribunale di Istruzione di MADRID n. 33, promossa su denuncia dell'imputato e della parte civile, più volte evocata nel processo e che, anzi, ne ha costituito l'occasione e formato l'opportunità (cfr. atto di esercizio dell'azione penale dd. 25.1.2016 contro l'avvocato SAAVEDRA, doc. 18 produzione difesa dd. 1.3.2016).

L'assoluta assenza di serenità e di disinteresse rispetto alle sorti del processo manifestate dal legale, giunto al punto di fornire all'Ufficio un vero e proprio dossier, già confezionato e rilegato con cui era giunto in ITALIA, comprensivo di notizie gravemente diffamatorie contro l'imputato, oltre all'assente conoscenza delle vicende di diretto interesse accadute dall'anno 2010 (quando i loro rapporti, anche personali, pacificamente erano già interrotti) impongono di escludere dal terreno delle prove utili da sottoporre a vaglio valutativo le sue dichiarazioni (tra le quali l'intenzione del RIGAU y RAFOLS di poter realizzare un matrimonio simulato con la LOLLOBRIGIDA sin dal 2008, d'intesa con l'avvocato CITANI, destinataria della somma di euro 200.000; ovvero il previo accordo con Milko SKOFIC sulla spartizione del futuro asse ereditario della parte civile al fine di impedire la destinazione dell'eredità al nipote Dimitri).

L'evidente difetto di credibilità specifica manifestato, peraltro ben riconducibile alle controversie civili (da risarcimento danni) e penali che lo contrappongono attualmente al RIGAU y RAFOLS, non autorizza, dunque, alcun affidamento probatorio sul suo racconto (per il successivo rinvio a giudizio dell'avvocato SAAVEDRA con atto dd.

25.1.2016 per i delitti di appropriazione indebita, truffa aggravata e slealtà professionale, proc. n. 5437/2010 Tribunale di Istruzione di MADRID n. 33, nascente proprio dalla denuncia congiunta di imputato e parte civile, cfr. all. 18 produzione difesa dd. 1.3.2016).

**7) Prime valutazioni sul rapporto LOLLOBRIGIDA/RIGAU y RAFOLS sino all'anno 2010. La cd. *storia strana*.**

Così riassunte quelle che si ritengono le voci principali del processo, sufficienti ai fini della sua decisione e su cui si farà positivo affidamento, appare preliminarmente necessaria la ricostruzione dei rapporti pregressi al fine di illuminare quella che lo stesso Milko SKOFIC, assai vicino ad entrambi, ha ben definito una *storia strana*.

Ed effettivamente tale è tra affetti coltivati ed affetti rinnegati, tra matrimoni voluti ed effettivamente organizzati e matrimoni forse involontari e, in ogni caso, disconosciuti e contestati, vissuti come operazioni definite di “marketing” di cui entrambi avrebbero beneficiato ovvero quale consacrazione di una lunga relazione, alla luce dei quali andrà filtrata l'imputazione sub a).

Come si è anticipato, profonda è la divergenza rappresentativa tra l'imputato e la parte civile, la quale ha proposto il quadro di una conoscenza recente (risalente al 2004) e assolutamente superficiale del primo, che avrebbe accettato di sposare nel 2006, nonostante fosse quasi uno sconosciuto, senza alcun tipo di implicazione affettiva o di altra natura.

Nella ferma intenzione di negare la datazione antica del rapporto con il RIGAU y RAFOLS è giunta persino a insinuare dubbi sull'autenticità della missiva, datata agosto 2001 (lei mostrata), inviata all'imputato, alludendo alla sua abilità falsificatoria: evidentemente nella convinzione che la tesi dell'improvvisazione del matrimonio dell'anno 2006 con persona pressoché sconosciuta (in quanto incontrata solo 2 anni prima e raramente frequentata da allora, peraltro solo in contesti pubblici ed ufficiali) avrebbe giovato alla dimostrazione – da lei fermamente perseguita nel corso del suo



esame - della non veridicità della procura notarile del 6.8.2010 e, a seguire, della ratifica del 18.4.2012.

Risulta, peraltro, ben difficile ipotizzare l'(ennesima) simulazione da parte del RIGAU y RAFOLS dello scritto (*“Ciao Havier. La lettera è fatta! A presto! Grazie di tutto, un abbraccio anche alla mamma”*, doc. 3 della produzione difesa dd. 1.3.2016): sia per l'incerta smentita della LOLLOBRIGIDA (*“sembra la calligrafia mia...”*, pg. 90 esame); sia perché non si comprende quando e come il primo avrebbe potuto procurarsi la carta intestata della parte civile su cui lo scritto è vergato e, soprattutto, riempirlo con un contenuto sostanzialmente del tutto neutro, che ha assunto relativo significato solo in questo processo ed unicamente al fine della dimostrazione, impostasi in anni recenti, della datazione nel tempo dei suoi rapporti personali con la LOLLOBRIGIDA.

In altri termini, ove così fosse stato, l'imputato ben altri contenuti più espliciti e significanti avrebbe potuto utilizzare nello scritto; egli peraltro, nell'anno 2003, fu pure delegato ad operare su conti personali della LOLLOBRIGIDA, in particolare presso la società di diritto statunitense *“Globe Equity”*, titolare dei diritti d'autore delle opere d'arte da lei prodotte di cui il RIGAU y RAFOLS fu amministratore, carica da lei peraltro negata (pg. 94/95 esame, *“può darsi che allora l'ho conosciuto nel 2003, ma non è che cambia niente”*; doc. 4 produzione difesa dd. 1.3.2016).

La stessa richiesta di dispensa dagli effetti civili del matrimonio concordatario, inoltrata al Vicario di ROMA, Cardinale RUINI il 23.10.2006, sottoscritta dai nubendi, dava atto di una conoscenza e frequentazione risalente all'anno 1984 e - sulla base di tale dato - instava per l'autorizzazione alle nozze religiose nonostante la grande differenza d'età. Nei medesimi termini venne espresso il consenso (*“in data 26 ottobre 2006 il card. Vicario ha concesso la licenza per un matrimonio solo canonico, anche fuori Italia...”*, doc. 5 produzione difesa dd. 1.2.2016): ciò che se può spiegarsi perché *“evidentemente bisognava scriverla così”* (pg. 109 esame LOLLOBRIGIDA), ammette in ogni caso l'ipotesi che la circostanza, indicata in un atto ufficiale rivolto alla Curia Romana, fosse rispondente al vero.

Ciò che si vuole qui sostenere è che non è certo attraverso la spinta, ferma e deliberata negazione dei suoi (antichi) rapporti privati con il RIGAU y RAFOLS, oltre l'evidenza conclamata, nonché a mezzo dell'altrettanto chiara intenzione di demolirne la personalità morale che possono trarsi argomenti a favore della tesi della doppia illiceità della condotta di questi in suo danno: laddove piuttosto le indicazioni documentali tratte dagli estratti giornalistici con fotografie di eventi risalenti anche agli anni '90 che li associavano ed interviste dal contenuto inequivoco (da lei parimenti oggi smentite rinviando alla richiesta dell'imputato di datare la loro conoscenza ad un ventennio prima) dimostrano chiaramente una relazione personale che, a prescindere dalla sua natura ed intensità, era assai più remota rispetto a quanto dichiarato nel corso del suo esame (Ballo della Rosa di MONTECARLO nell'anno 2004, laddove ben prima è provata la loro comune partecipazione al medesimo evento).

Ciò anche trascurando periodi pure processualmente molto controversi quale quello intercorso tra la rottura del doppio matrimonio americano/italiano del 2006 e l'anno 2010, ovvero la valutazione su altro personaggio parimenti discusso dalle parti, ossia l'avvocato CITANI, infine denunciata dalla medesima cliente storica, oggi parte civile, e, in virtù di ciò, avvalsi della facoltà di non rispondere alle domande.

Lo stesso Milko SKOFIC ha datato la presenza, anche presso l'abitazione romana, dell'imputato agli anni '90 e certo non può credersi che la LOLLOBRIGIDA avesse affidato la procura gestoria della sua società monegasca sin dal 2003, compresa la movimentazione dei conti correnti (che pur qui ha incredibilmente negato), al RIGAU y RAFOLS se non in virtù di una pregressa e fidata conoscenza e di una affidabile vicinanza, maturata nel tempo.

La stessa affermazione di avere pubblicamente retrodatato la loro conoscenza di vent'anni, più volte dichiarata ai media e persino nell'atto ufficiale rappresentato dalla dispensa cardinalizia al matrimonio canonico dd. 23.10.2006, solo su consiglio dell'imputato poiché ciò li avrebbe meglio presentati contrasta con i documenti acquisiti

che evidenziano la realtà di quelle affermazioni; così come urta persino con la logica e con la razionalità che essa abbia organizzato provatamente ben due matrimoni di rilievo internazionale con lo spagnolo negli anni 2006/7, quasi sfidando il mondo, nonostante si trattasse - a suo dire – sostanzialmente di un estraneo, per imprecisate ragioni, salvo incredibilmente ammettere che, effettivamente, avesse deciso di sposare uno sconosciuto.

D'altra parte, calate le risposte della parte civile nella sua più complessiva strategia processuale, è evidente che le plurime affermazioni contrarie all'evidenza in quanto avversate da prove documentali agli atti non possono che ricondursi alla sua ostinata e pervicace volontà di reinterprete negativamente, per oscure ragioni, un'importante relazione personale e di distaccarsi con decisione da una persona reputata, a posteriori, animata da intenzioni illecite in suo danno.

Sotto tal profilo la diversa ricostruzione storico/logica dell'imputato quanto ai loro personali, pregressi rapporti, in disparte la questione della sottoscrizione della procura del 6.8.2010 su cui si tornerà, risulta sostanzialmente condivisibile perché perfettamente riscontrata da prove documentali : ciò perlomeno sino al 17 aprile 2012.

In altri termini la versione del RIGAU y RAFOLS sul punto appare veritiera nella sequenza temporale da lui rappresentata, ovvero non smentita dai molti atti prodotti, con la sola eccezione della vicenda della formazione della manifestazione di ratifica, come si avrà modo di illustrare.

#### **8) La procura dd. 6.8.2010 n. 2286 rep. notaio DE PALACIO RODRIGUEZ**

Si ritiene opportuna una breve analisi di quanto accaduto in territorio spagnolo tra i mesi di agosto e novembre 2010, costituente indubbiamente il diretto antefatto storico e cronologico delle condotte qui in esame non fosse altro per il fatto che la ratifica dell'operato del procuratore dd. 18.4.2012 fece riferimento proprio alla procura n. 2286 del 6.8.2006 del notaio DE PALACIO RODRIGUEZ.

Si entrerà, dunque, nel merito dell'essenza del matrimonio spagnolo, pur nella piena consapevolezza dell'assenza di giurisdizione sul punto, al solo fine di tentare di dare una spiegazione razionale ad una sequenza di fatti diversamente incomprensibili: e, sotto tal profilo, reputa chi scrive che il processo abbia offerto adeguate e soddisfacenti risposte che permettono di ricondurre ad unità la vicenda e, in ogni caso, di offrire coerente rappresentazione logica della stessa, nonostante la sua straordinarietà, lessicalmente intesa quale distanza dai comuni ed ordinari accadimenti personali e relazionali.

L'unico dato certo su cui le parti hanno convenuto è stata la presenza di Gina LOLLOBRIGIDA e dell'avvocato CITANI a BARCELLONA nella giornata del 6 agosto 2010: dove, a dire della prima, era giunta nella tarda mattina, rientrando a ROMA in serata; a dire del RIGAU y RAFOLS vi era giunta la giornata precedente, pernottando il 5 agosto presso l'Hotel "Princesa Sofia" dove lui prenotò tre camere, effettivamente utilizzate quella notte.

Non è chiaro che cosa abbia indotto la parte civile a riferire, ancora una volta, circostanze documentalmente ed inequivocabilmente smentite dagli atti: già la sua descrizione di quanto da lei fatto nella (mezza) giornata catalana (visita al Museo, gita in Costa Brava, pranzo, visita all'abitazione dell'imputato e pubbliche relazioni presso l'Hotel con successiva partenza verso l'Aeroporto) fa dubitare della fattibilità pratica di tali plurimi impegni nelle poche ore indicate di permanenza in SPAGNA.

Soprattutto, la difesa ha prodotto una serie di atti dimostrativi, in forma palese, del fatto che l'attrice giunse a BARCELLONA con il volo AZ 0070 in partenza da FIUMICINO alle ore 13.30 del 5 agosto 2006, e rientrò a ROMA con il volo AZ 0079 del 6.8.2006, in partenza da BARCELLONA alle ore 20.30, offrendo altresì i tagliandi di imbarco del bagaglio della LOLLOBRIGIDA da ROMA e della CITANI da BARCELLONA, nonché documento fiscale analitico del costo del soggiorno e del pernottamento per tre persone presso il "Princesa Sofia", pacificamente saldato dall'imputato (doc. 7, 8 e 9 produzione dd. 1.3.2016).

Ne ha tratto la conclusione che proprio la presenza di un bagaglio personale imbarcato dalla LOLLOBRIGIDA alla partenza a ROMA avvalorava l'affermazione della sua intenzione, effettivamente verificatasi, di pernottare a BARCELLONA la notte del 5 agosto.

Né certo basta sostenere in contrario, come ha fatto la parte civile, che si tratterebbe dell'ennesimo falso in suo danno: trattasi, infatti, di biglietti acquistati in SPAGNA e da lì trasmessi al legale (e non presso l'agenzia italiana, in tesi di proprietà dell'avv.to CITANI), nonché di documenti provenienti da terzi, del tutto estranei ai fatti (in particolare dall'ALITALIA quanto ai tagliandi dei bagagli imbarcati e dall'Albergo "Princesa Sofia" per ciò che concerne la fattura n. 881234 del 6.8.2006) che non si capisce quando, perché e come qualcuno avrebbe dovuto falsificare, per di più in tempo reale trattandosi di documenti necessariamente formati nelle date su di essi riportate (per la produzione ad opera della stessa parte civile di copia delle prenotazioni, cfr. memoria dd. 10.3.2017, all. 8).

La fattura reca – per di più – gli estremi del passaporto italiano della LOLLOBRIGIDA, indicata quale intestataria del documento, e non si intende come l'addetto alla reception avrebbe potuto indicarlo se non previa sua esibizione; parimenti, altro è una prenotazione aerea, che ben avrebbe potuto essere oggetto di modifiche e non venire rispettata, altro la disponibilità degli scontrini dei bagagli, peraltro conformi ai voli prenotati, dimostrativi dell'effettivo imbarco delle passeggere.

Al di là dell'impraticabilità obiettiva della tesi della parte civile, dovrebbero in aggiunta ipotizzarsi un piano e una macchinazione veramente diabolici del RIGAU y RAFOLS che, in tesi, avrebbe preordinato persino la prenotazione (seguita dal pagamento) del costo di tre camere alberghiere: anche questa condotta sarebbe risultata priva di senso posto che la procura ben avrebbe potuto esserle fatta sottoscrivere anche in un salotto o una zona riservata dell'albergo nel pomeriggio del 6 agosto quando lei certamente lì si trovò per sua stessa ammissione (non essendo effettivamente noto –

neppure nella versione dell'imputato – in quale area alberghiera, in tesi, sia stata siglata).

Non vi era alcuna ragione, quindi, neppure di preconstituire prove false poiché il soggiorno non prova in alcun modo in sé la veridicità della sottoscrizione della procura matrimoniale, al di là dell'attribuzione del dono della preveggenza all'imputato, il quale – già al tempo e senza ragioni apparenti – avrebbe dovuto ipotizzare quanto sarebbe accaduto a distanza di anni e l'utilità futura, peraltro solo teorica, di detta documentazione.

Ancora una volta la conclusione è nel senso che assai verosimilmente la parte civile ha (erroneamente) ritenuto che limitando l'indicazione della sua presenza a BARCELLONA a poche ore, sarebbe risultata rafforzata la tesi della falsità della procura spagnola: problema che invece si pone a prescindere dalla durata del suo soggiorno, tanto più avendo essa riconosciuto di avere effettivamente sostato per qualche tempo presso l'Hotel "Princesa SOFIA" ove l'atto fu rogato.

All'opposto, l'affermazione della sua protratta permanenza ancora non significa, peraltro, che lei lì si fosse recata (anche) per firmare la procura matrimoniale, come sostenuto dal RIGAU e, per il vero, dalla stessa Teresa BUEYES, autrice, a suo dire, di alcune bozze preparatorie per soddisfare il desiderio dell'attrice di unirsi in matrimonio senza alcun clamore e in modo riservato, al contempo imitando la scelta della sua storica rivale artistica, Sofia LOREN.

Il presente processo ha offerto sul punto elementi variamente contrastanti e non riconducibili ad unità, anche a fronte della decisione assunta di non ammettere quale testimone il notaio DE PALACIO RODRIGUEZ: il suo esame avrebbe indotto notevoli problematiche processuali, trattandosi di soggetto già indagato in SPAGNA sulla base della denuncia della LOLLOBRIGIDA e lì archiviato, titolare in ogni caso del diritto al silenzio in virtù di segreto professionale tutelato sia dall'ordinamento italiano sia da quello spagnolo.

La sua audizione si è soprattutto giudicata del tutto inutile e superflua: laddove il pubblico ufficiale si sarebbe indubbiamente riportato ai contenuti dell'atto pubblico n. 2286 rep. dd. 6.8.2010 da lui rogato, già disponibile agli atti in copia autentica, quand'anche avesse inteso rendere dichiarazioni e rinunciare al segreto professionale (contrariamente a quanto preannunciato nelle missive fatte pervenire al Tribunale).

Anche al di là della volontà manifestata in anni precedenti di coniugarsi con l'imputato, depongono a favore della tesi della piena conoscenza della detta procura matrimoniale dd. 6.8.2006 in capo alla LOLLOBRIGIDA il mancato, serio disconoscimento della sua sottoscrizione sul certificato di matrimonio dd. 29.11.2010 che ne fu l'effetto ("sembra la mia"), salvo contestarla quasi per principio appena appresa la notizia che era quella apposta, appunto, sul certificato nuziale ("*Di mie firme ce ne stanno milioni, milioni, ne facevo 2 mila al giorno. Questa se è del matrimonio .... ma per l'amor di Dio!*", pg. 190 esame).

La versione offerta dal RIGAU y RAFOLS sul punto è apparsa sin dalle indagini preliminari del tutto lineare: se effettivamente in occasione della celebrazione religiosa in Sant Viceng de Sarrà del 29.11.2010 la sposa era stata rappresentata da una delle due procuratrici nominate, ossia la sua vecchia amica Maria PILAR GUIMERA' GABILONDO, il certificato, compilato dal parroco a nome della LOLLOBRIGIDA, fu lei fatto sottoscrivere a distanza di pochi giorni a ROMA, ove egli si era appositamente recato.

L'aveva restituito in copia al parroco, trattenendo l'originale, senza in alcun modo consegnarlo all'Ufficiale di Stato Civile essendo comune intenzione la sola celebrazione canonica, senza attribuzione all'atto di effetti civili. Quale regalo nuziale aveva ricevuto le due preziose gru coronate.

Detta versione trova integrale riscontro formale in atti essendo stato prodotto il certificato di celebrazione del **matrimonio canonico**, recante la sottoscrizione (con

indicazione del passaporto) della LOLLOBRIGIDA: la firma, anche al di là dell'iniziale riconoscimento da parte sua, appare del tutto simile alle molte sottoscrizioni autografe certamente provenienti dalla sua mano (quali, tra le varie, la scrittura privata del 13.11.2006, la missiva del 30.3.2012, la procura del 18.4.2012, l'atto di costituzione di parte civile), in ragione della chiara analogia grafica, con apprezzamento che può essere facilmente qui formulato anche al di là di qualsiasi indagine tecnica specialistica e che rivela l'evidente originalità e provenienza della prima (per l'affermazione della superfluità della perizia grafica, in ossequio ai principi della libertà della prova e del libero convincimento del giudice, quando l'esame diretto della firma sia certamente riferibile ad un dato soggetto convincendo il giudice che si tratta di un documento precisamente attribuibile, cfr. Sez. V, n. 35543 del 21/5/2013; Sez. V, n. 42679 del 14/10/2010, Rv. 249143; Sez. II, n. 12839 del 20/1/2003, Rv. 224744).

Nessuna valida spiegazione alternativa della coincidenza temporale tra la celebrazione di matrimonio e il dono che il RIGAU y RAFOLS ha identificato quale suo regalo nuziale (ossia i due uccelli, cfr. dichiarazione di cessione a fini CITES datata 9.12.2010, "*cedo al signor Javier RIGAU due gru coronate*", doc. 10 produzione difesa dd. 1.3.2016) è stata proposta dalla parte civile, che si è limitata ad insistere sulla sporadicità e freddezza dei loro contatti, apparentemente smentite dal prezioso dono e dal momento storico in cui venne consegnato.

La celebrazione, effettivamente, ebbe e mantenne un carattere di tipo unicamente religioso, conformemente a quella che era stata la certa, volontà comune delle parti nel momento in cui sottoscrissero i patti nuziali del 13.11.2006 ("*1. Che è intenzione dei suddetti signori ....celebrare matrimonio esclusivamente religioso, senza effetti civili, in ROMA...*") e, ancor prima, in ossequio al nulla-osta ottenuto dal Vicariato di ROMA il 26.10.2006 ("*il Cardinale Vicario ha concesso la licenza per un matrimonio solo canonico, anche fuori ITALIA....*", doc. 5, produzione difesa dd. 1.2.2016).

Ciò pare ancora più significativo alla luce della circostanza che l'atto n. 2286 facultizzava le procuratrici GUIMERA' GABILONDO e SABATER SALLENTE pure a



contrarre matrimonio civile, in alternativa a quello religioso (cfr. punto I pg. 3 procura) sicché, in tesi, ove il RIGAU y RAFOLS avesse inteso perseguire obiettivi di interesse patrimoniale ben avrebbe potuto indurre la prima, scelta quale rappresentante per la cerimonia, ad aderire ad un coniugio in forma civile anziché semplicemente religiosa, come invece avvenuto.

Ancora dalle recentissime acquisizioni documentali è comprovato che l'imputato risulta privo di vincoli matrimoniali e la LOLLOBRIGIDA è di stato civile *divorziata* (cfr. da ultimo nota di deposito di data odierna del certificato rilasciato dai Registros Civiles de BARCELONA n. 3981/17 del 22.3.2017, con traduzione giurata allegata): la storicizzazione della sua condotta al tempo dei fatti (tra l'agosto 2010 e l'aprile 2012) dimostra che alcun interesse patrimoniale animò e mosse il RIGAU y RAFOLS e che egli rispettò gli antichi patti scritti, atteso che, pur essendo unico detentore del certificato di avvenuta celebrazione del matrimonio canonico e pur essendo consapevole della sua possibilità di trascrizione tardiva (ossia oltre i 5 giorni), come da lui dichiarato, non lo fece sino al 18.2.2013, per le ragioni che in seguito si illustreranno.

Anche detta situazione fattuale risulta, dunque, allineata alla sua versione e congrua rispetto a volontà certe precedenti della LOLLOBRIGIDA.

Né questa – in maniera altrettanto incomprensibile – si allarmò o si preoccupò quando il RIGAU y RAFOLS le consegnò copia del testamento datato 5.11.2011 in cui lei era stata nominata erede ed espressamente indicata quale sua coniuge (“*mia esposa*”), come da lei perfettamente inteso: essendosi limitata a consegnarlo all'avvocato, senza prova o riscontro di sorpresa di sorta o di alcun successivo tentativo di approfondimento della notizia del matrimonio lì sottesa, non essendo di certo spiegazione sufficiente la sua dichiarazione di avere inteso che la designazione di coniuge nasceva da (inespresse) ragioni fiscali.

Parimenti non può sminuirsi la circostanza che quel matrimonio è fondato su un'autorizzazione da lei conferita a due procuratrici con atto pubblico fidefacente,

rogato da un notaio che ne ha attestato la conformità al suo volere e l'identità, allegando copia del suo passaporto (cfr. doc. 5 produzione parte civile dd. 1.3.2016): laddove i tentativi della LOLLOBRIGIDA di dimostrare l'esistenza di un più ampio piano criminoso in suo danno, coinvolgente lo stesso notaio DE PALACIO RODRIGUEZ, non hanno avuto alcuna sorte processuale.

Né peraltro vi è motivo per ritenere che questi abbia inteso commettere un così grave falso per compiacere, in tesi, il RIGAU y RAFOLS con cui non risulta avere avuto legami particolari essendosi l'imputato avvalso nel tempo di vari notai, come provato dalle produzioni in atti. Anche la condotta dilatoria successiva del notaio su cui molto ha insistito la difesa di parte civile, occultata e schermata dall'"*acta de manifestaciones*" n. 3175 del 27.7.2012, rogato dal medesimo notaio, richiesto dall'imputato e dall'avvocato Teresa BUEYES (questa avvalsasi in forma pretestuosa della procura speciale alle liti n. 119 rilasciata il 7.7.2010 presso il Consolato di SPAGNA dalla LOLLOBRIGIDA), affinché la procura di matrimonio n. 2286 fosse visibile alla sola parte civile che ne avesse fatto espressa richiesta e si fosse presentata personalmente, ancora non risulta decisiva per trarne argomentazioni in ordine ad una pretesa complicità e ad un previo accordo del pubblico ufficiale con i dichiaranti (cfr. documenti 2 e 3, produzione parte civile dd. 1.3.2016).

All'opposto, pur a fronte dei plurimi riscontri documentali sino ad ora illustrati, restano oscure le ragioni in base a cui il RIGAU y RAFOLS, nonostante la sua convinzione, più volte dichiarata, della perfetta liceità della sua condotta quando contrasse matrimonio con la LOLLOBRIGIDA a mezzo della procuratrice, abbia artatamente ed astutamente architettato il negozio giuridico falso del 18.4.2012, tale esso essendo, per quanto qui si anticipa.

Non si intende perché non abbia affrontato lealmente il processo penale spagnolo per sostituzione di persona nato dalla denuncia del SANTANDREU GALLART e della PUIG CASTEL, ad esempio consentendo alla Polizia spagnola l'esame per rogatoria della LOLLOBRIGIDA: atteso che il giudizio, in tesi, non avrebbe che potuto portare

al chiarimento del grosso equivoco celato dietro l'affermazione della denunciante "*che aveva informazioni ancora più gravi che potevano essere date alla stampa, come quella che al momento della procura non era Gina ma una signora travestita da Gina con parrucca e vestiti di Gina*".

La (falsa) rappresentazione del reale nell'atto del 18.4.2012 getta, pertanto, un'ombra lunga sull'antefatto storico, non essendovi ragione per falsare i dati del reale nella manifestazione italiana di ratifica, laddove la parte civile fosse stata effettivamente consapevole di essersi canonicamente coniugata per procura in data 29.11.2010 (data peraltro singolarmente identica a quella scelta per la celebrazione nell'anno 2006).

Ad essa fece seguito la manifestazione di volontà, ora menzionata, espressa congiuntamente al suo legale avvocato BUEYES in data 27.7.2012 (la quale, a sua volta, avrebbe strumentalizzato poteri speciali lei conferiti ad altro fine), che indubbiamente ostacolava, quand'anche non inibiva, il rilascio di copia della procura matrimoniale n. 2286 a favore della stessa LOLLOBRIGIDA, in tal modo costretta a recarsi fisicamente a BARCELONA presso lo Studio notarile DE PALACIO RODRIGUEZ per ottenere la copia di un atto personale: la spiegazione dell'imputato che si trattò di un'ulteriore tutela a favore dell'attrice per garantire la riservatezza della cerimonia non pare soddisfacente, poiché l'effetto fu non certo quello di oscurare al resto del mondo la procura matrimoniale quanto piuttosto di impedire alla stessa interessata per oltre un anno di venirne in (legittimo) possesso.

E' sottesa alle sue dichiarazioni rese in interrogatorio la convinzione di un mutamento di atteggiamento dell'attrice nei suoi confronti dopo l'anno 2010, in coincidenza con la sempre maggior influenza su di essa esercitata da Andrea PIAZZOLLA ("*tutto quello che diceva PIAZZOLLA era parola di Santo Padre*", pg. 39 interrogatorio): in tale prospettiva egli ben avrebbe potuto temere nel 2012 il diniego di un atto che risultava indispensabile per la sua posizione processuale e che doveva essere redatto al più presto al fine di consentire la chiusura del procedimento spagnolo.

Per tale ragione, a suo dire, si era recato frequentemente a ROMA sino al gennaio 2013 (ossia mensilmente) in quanto preoccupato di quanto stava accadendo; di una sua ripetuta presenza a ROMA sino all'anno 2013 parla effettivamente un teste certo lui non compiacente ed, anzi, ostile quale lo stesso PIAZZOLLA (pg. 258 esame).

Il dubbio sull'incoerenza di fondo della condotta dell'imputato resta irrisolto, quand'anche la notevolissima influenza esercitata dal PIAZZOLLA abbia trovato eco e risonanza nel figlio della parte civile Milko SKOFIC la cui testimonianza si è riportata a tale specifico fine: lui stesso non poté, infatti, più accedere all'abitazione principale (dalla dependance in cui viveva al tempo) e quando vi fu costretto (essendo i contatori elettrici comuni) lo fece solo scortato dallo stesso PIAZZOLLA. A detto ultimo periodo risalgono, altresì, spese esagerate incompatibili con il carattere e gli interessi della madre, oltre all'allontanamento da parte sua della cerchia storica degli amici di sempre.

Le spiegazioni e motivazioni di tale palese contraddizione restano nel campo delle intime motivazioni e pulsioni che hanno spinto il RIGAU y RAFOLS a chiedere una ratifica falsa di un atto, a suo dire, del tutto autentico; all'opposto la falsità dell'atto italiano non trascina con sé in via necessaria il giudizio sulla falsità pure della prima procura matrimoniale, ben potendo concepirsi valutazioni disgiunte e diverse dei due atti, persino comprensive dell'ipotesi che la sottoscrizione di Gina LOLLOBRIGIDA sulla procura matrimoniale del 6.8.2010 sia autentica, benché viziata dall'incomprensione del testo, redatto in spagnolo, nonostante si tratti di lingua da lei non intesa.

Ad ogni buon conto qui già si anticipa che la questione prescinde dalla perfetta comprensione del vero storico sul punto, risolvendosi in valutazioni in diritto che l'attenta difesa dell'imputato ha compiutamente rappresentato, articolato e motivato.

Per altro verso già risulta sancita la definitiva verità processuale in ordine alla procura n. 2286 del 10.8.2010 ("*escritura publica de podere special para contrar matrimonio*"): sulla base di una querela presentata dalla LOLLOBRIGIDA in data 23.3.2013 all'XI

Sezione Penale del Tribunale di BARCELONA, è stato, infatti, aperto il procedimento penale n. 4863/2013 per i delitti di *“falso in documento e matrimonio illegale”* a carico del RIGAU y RAFOLS, quindi integrato con le analoghe accuse rivolte a Maria PILAR GUIMERA' GABILONDO, al notaio DE PALACIO RODRIGUEZ e al parroco celebrante Manuel VALLS SERRA (cfr. denuncia dd. 16.10.2013).

Svolta una prima perizia grafica da parte della Polizia Catalana, avvalsasi di un saggio autentico reso il 9.5.2014 (cfr. doc. 2 produzione difesa dd. 21.4.2016) definita nel senso che *“la prima firma manoscritta della pagina 28238 dell’atto di procura speciale per contrarre matrimonio è stata eseguita dalla signora Luigia Gina LOLLOBRIGIDA”* (cfr. relazione dd. 20.6.2014), vi era un primo provvedimento di archiviazione del Giudice dd. 23.9.2014. Ordinata una seconda perizia grafica svolta dalla Polizia Nazionale in data 8.6.2015, vi era *“sentenza di archiviazione provvisoria per non essere stata debitamente giustificata la commissione del delitto”* in data 18.6.2015 sulla base degli esiti tecnici certi (*“La firma ...esistente sul foglio 28238 del protocollo 2286 datato 6 agosto 2010 è stata eseguita dalla sua titolare Luigia Gina LOLLOBRIGIDA ...”*).

Infine in data 5.1.2015 è intervenuto decreto di archiviazione definitiva della Corte d’Assise d’Appello di BARCELONA e nuovamente il 2.8.2015 vi è stata sentenza di archiviazione definitiva del GIP XI Sezione del Tribunale di BARCELONA (cfr. documenti da 1 a 9, produzione difesa dd. 17.9.2015)..

Quand’anche la difesa della parte civile abbia lamentato l’assenza di contraddittorio nella raccolta del saggio grafico della querelante (che effettivamente vi fu), è un fatto che il giudizio spagnolo si è senz’altro svolto in ossequio alle norme procedurali di quell’ordinamento e che nessuna violazione legale può ritenersi consumata, tanto da avere originato ben due provvedimenti definitivi, dopo quelli interlocutori, di chiusura del procedimento n. 4863/2013.

Secondo la competente Autorità giudiziaria spagnola, pronunciatasi dopo avere effettuato un doppio esame tecnico affidato ad esperti di organi di polizia distinti, la sottoscrizione presente sulla procura notarile n. 2286 del 6.8.2010 è certamente autentica e sicuramente apposta, dunque, da Gina LOLLOBRIGIDA: ne consegue direttamente il suo corretto uso, conforme ai poteri conferiti alla nominata procuratrice speciale, in occasione della celebrazione del 29.11.2010.

L'evidente difetto di giurisdizione di questo Ufficio su fatti accaduti ed esauriti in territorio spagnolo non consente valutazioni di merito ulteriori e diverse rispetto alla presa d'atto di tali decisioni adottate da pari Autorità straniera competente.

**9) La cd. “ratifica dell’operato di procuratore” dd. 18.4.2012 n. 957 rep.  
notaio FRANCESCHINI**

Già si è anticipata la falsità della cd. “*ratifica dell’operato di procuratore*” redatta dal notaio Barbara FRANCESCHINI che non necessita di alcuna particolare dimostrazione argomentativa, palese essendone l’evidenza derivante dal semplice raffronto visivo tra l’originale procura n. 2286 del 6.8.2010, faticosamente ottenuta dalla parte civile nel corso del 2013 dopo innumerevoli ostacoli lei frapposti, più o meno fondatamente, dal notaio DE PALACIO RODRIGUEZ, e l’atto allegato alla ratifica, recante repertorio n. 957 del 18.4.2012 (cfr. produzioni documentali del p.m. dd. 1.3.2016 e allegati 4 e 5 parte civile di pari data).

Trattasi di deduzione di tale palmare chiarezza che la difesa dell’imputato ha sin da principio rinunciato a contestare, cadendo sotto la diretta, comune percezione di ciascuno ed essendo dunque passibile di immediato apprezzamento, senza il filtro di alcun sapere specialistico; già si è altresì premesso che l’unica, reale debolezza del racconto del RIGAU y RAFOLS e della sequenza storico/temporale da lui proposta è proprio quella relativa alla formazione della ratifica e ai suoi contenuti, che non rispondono al reale e rispetto a cui ha reso dichiarazioni inveritiere.

Se l'atto spagnolo autentificato e ratificato, composto da 12 pagine numerate, ha ad oggetto la procura nuziale conferita a due procuratrici disgiuntamente al fine di contrarre matrimonio religioso o canonico (*“Facultades: I. celebrar matrimonio civil y/o religioso”*), l'atto italiano, indicato quale equivalente, è formato da 2 sole pagine di formato grafico diverso, aventi in comune solo il sovrascritto timbro notarile e le indicazioni nominative del notaio e si sostanzia nei poteri conferiti dalla LOLLOBRIGIDA *“para interponer querrela criminal por los conceptos de estafa, deslealtad profesional y apropiacion indebida contra Don Javier Saavedra Hernandez, abogado de Madrid”*.

La manifestazione di ratifica si è completata con l'aggiunta che la LOLLOBRIGIDA *“dichiara con il presente atto di ratificare l'attività svolta dalla signora Maria del Pilar Guimerà Gabilondo, nata a Barcellona il 25 maggio 1940, relativamente alla procura speciale in data 6 agosto 2010 avanti il notaio Juan Josè de Palacio Rodriguez n. 2286 di protocollo, di cui la signora dichiara di avere copia semplice, utilizzata con produzione dei relativi effetti giuridici il 29 novembre 2010”*.

Evidente la chiara difformità contenutistica delle due procure, la loro dissimilitudine grafica, la diversa apparenza cartacea e formale, tali da non lasciare dubbi sul fatto che si tratti di atti del tutto eterogenei.

In tale contesto, di assoluta chiarezza probatoria, le testimonianze assunte sul punto, ivi compresa quella della parte civile ma, ancor più, quelle del notaio e delle sue collaboratrici ed impiegate sono valse unicamente a colorare gli antefatti recenti e il comportamento del RIGAU y RAFOLS, induttivo del consenso all'atto della persona offesa.

Costante nelle deposizioni è stata l'indicazione della riduzione pretestuosa all'essenzialità che l'atto italiano doveva presentare, sino ad eliminare qualsiasi riferimento all'oggetto della procura lei mostrata e al suo fisico destinatario (ossia la causa contro l'avv. SAAVEDRA), così da far risaltare unicamente l'esistenza di una

procura speciale datata 6.8.2010, non meglio dettagliata, a favore della GUIMERA' GABILONDO e il suo corretto esercizio in data 29.11.2010, ossia - a dire dell'imputato - la data di svolgimento di un'udienza della causa cui la procuratrice anziana di studio aveva partecipato senza previo conferimento dei poteri (necessari per l'ordinamento spagnolo).

Non vi è ragione di sorta per dubitare delle chiare, coerenti e costanti indicazioni orali offerte in merito dal notaio FRANCESCHINI, il quale in ogni modo tentò di rendere più esplicito il contenuto del proprio atto, trovando il costante diniego del RIGAU y RAFOLS il quale, appoggiato da un'ignara LOLLOBRIGIDA, pretese – sulla base di presunte prassi vigenti nell'ordinamento spagnolo – la riduzione al minimo delle aggiunte all'atto sino quasi ad annullarlo. Anche i tentativi di verificane nell'immediato la rispondenza al vero direttamente presso il collega spagnolo fallirono e, dunque, lei si limitò a raccogliere la volontà della richiedente l'atto, privo in sé di profili che ne vietassero il rogito.

La laboriosa predisposizione di quella che fu la bozza finale, legata alle continue rettifiche chieste da colui che accompagnava la LOLLOBRIGIDA, hanno poi trovato riscontro nelle voci della CLAPS, dell'AMATO e della GIANFAGNA.

Non residua altresì dubbio sull'identità di colui che recapitò l'atto spagnolo da ratificare presso lo Studio FRANCESCHINI, indicato più volte dal notaio – senza alcuna esitazione – nello stesso RIGAU y RAFOLS; d'altra parte, al di là delle sue indimostrate affermazioni di avere trasmesso una copia nella giornata precedente, quanto in seguito accadrà dimostra che solo lui poteva avere interesse alla formazione della *“ratifica dell'operato di procuratore”* avendone fatto pronto uso a suo immediato vantaggio in territorio spagnolo.

E' quindi falsa la sua affermazione di non avere portato nulla con sé dal notaio perché la FRANCESCHINI non riuscì ad avere copia dell'atto dal notaio DE PALACIO RODRIGUEZ, neppure in seguito; mentre alla ratifica del 18.4.2012 è allegato un atto



in lingua spagnola che poteva essere stato consegnato solo dal RIGAU y RAFOLS e giammai dalla LOLLOBRIGIDA che certo avrebbe potuto ratificare, al più e in via puramente ipotetica, la sua vera procura matrimoniale del 6.8.2010 e giammai un atto materialmente falso e per lei privo di alcun significato quale quello in esame.

Il canone di giudizio, sempre efficace, del *cui prodest* depone dunque in forma inequivoca, in associazione ad ogni altro restante dato fattuale raccolto, nel senso che l'unico soggetto interessato a quella ratifica non poteva che essere in via esclusiva l'imputato.

E' anzi opinione di chi scrive che lo stesso RIGAU y RAFOLS sia stato l'autore materiale dell'atto falso, costruito invero con estrema abilità ideativa e scaltrezza esecutiva tanto da avere tratto in inganno il pur scrupoloso notaio italiano: l'imputato è, infatti, soggetto esperto, essendo laureato in legge e abilitato alla professione notarile (cfr. informazioni acquisite ai sensi dell'art. 21 disp. att. c.p.p. in sede di interrogatorio in data 8.5.2013) ed avendo più volte dimostrato conoscenza e competenza specifica nella materia.

La copia consegnata al notaio FRANCESCHINI è frutto di un attento collage, volto a preservare nella parte superiore i segni distintivi del notaio DE PALACIO RODRIGUEZ (sigillo e timbro) oltre al timbro dello Stato Spagnolo e alla marca indicante il pagamento della tassa, a riscontro (apparente) dell'ufficialità dell'atto, unitamente all'imitazione esteriore dei caratteri di scrittura.

Anche il contenuto personalissimo che solo lui poteva confezionare (dovendo giovare alla sua situazione processuale) induce la convinzione che egli non si sia rivolto a terzi per l'artefazione dello scritto; ad ogni buon conto trattasi di questione secondaria, qui esaminata per sola completezza di analisi, laddove il pubblico ministero, modificando l'originaria imputazione, ha ritenuto di contestare infine l'uso dell'atto notarile falso (e non già la sua formazione) per corrette scelte giuridiche che si illustreranno in occasione dell'esame del capo di incolpazione sub b).

Quel che qui rileva è piuttosto la circostanza che la provata condotta artificiosa dell'imputato, mantenuta realmente con la consegna di un atto falso e verbalmente convincendo il notaio e, ancor prima, la parte civile, dell'essenza, contraria al vero, dei contenuti dell'atto da ratificare, ha ingenerato un inganno in danno di Gina LOLLOBRIGIDA, la quale ha sottoscritto la ratifica n. 957 protocollo del 18.4.2012 sulla base di un falso presupposto che ne ha viziato la libera formazione della volontà negoziale.

L'effetto si è tradotto nella ratifica sostanziale dell'attività pubblicamente svolta da Maria PILAR GUIMERA' GABILONDO in data 29.11.2010, espressamente richiamata nell'atto, ossia la rappresentazione quale procuratrice per matrimonio da essa svolta nella giornata in questione, null'altro essendo allora avvenuto che l'avesse coinvolta (*“ratificare l'attività svolta dalla signora Maria del Pilar Guimerà Gabilondo... relativamente alla procura speciale in data 6 agosto 2010 .... utilizzata con produzione dei relativi effetti giuridici il 29 novembre 2010”*).

**10) L'utilizzo della cd. “ratifica dell'operato di procuratore” dd. 18.4.2012 n. 957 rep. notaio FRANCESCHINI.**

Se il giudizio non ha chiarito le ragioni intime e profonde sia dell'incoerente e *strano* comportamento della parte civile sia dell'importante contraddizione evidenziata nella condotta del RIGAU y RAFOLS, ha invece ben illuminato, a parere di chi scrive, la causa e la sorte dell'atto così ottenuto dal RIGAU y RAFOLS oltre alla sua vera funzione, costituente peraltro l'in sè del processo e, dunque, l'accertamento centrale qui devoluto.

Il punto di partenza deve considerarsi la denuncia presentata in SPAGNA contro l'imputato il quale, a suo dire, non aveva inteso subire i preventivi ricatti economici cui fu soggetto (ossia la richiesta di euro 570.000), da tale Francisco SANTANDREU GALLART il quale, con l'ausilio di Maria Asuncion PUIG CASTEL, lo accusò, dapprima privatamente, quindi addirittura con diffusione della notizia a mezzo Internet,

di essersi coniugato con persona che aveva assunto le sembianze della LOLLOBRIGIDA, evidentemente a sua insaputa.

La circolazione della notizia, la cui fonte rimase per lui oscura, originò l'apertura di un procedimento penale in data 18.1.2012 innanzi alla Fiscalia Provincial de BARCELONA, “*diligencias informativas*” n. 12/12, assegnato al dott. GARCIA GONZALEZ, pendente “*contro il sig. Javier RIGAU RFAOLS e la sig.ra Pilar GIMERA GABILONDO per un presunto delitto di usurpazione di stato civile e/o falsità. La suddetta querela faceva riferimento alla celebrazione di una cerimonia matrimoniale eseguita il giorno 29 novembre 2010 nella cappella della Chiesa di Sant Vinceng de Sarrià tra il querelato ....e una signora che fece finta di essere Gina LOLLOBRIGIDA, quando in verità la sua identità era Maria – Pilar GUIMERA GABILONDO. Il tutto, sempre secondo la stessa denuncia, con la non conoscenza e la non autorizzazione della stessa interessata, la signora LOLLOBRIGIDA...*”.

Non è chiaro se per iniziativa del SANTANDREU (come sostenuto dall'imputato) ovvero per volontà di quest'ultimo i primi contatti dell'ispettore capo Manuel HERNANDEZ della Polizia Catalana, incaricato delle indagini, vennero mantenuti con l'avvocato CITANI, la quale, pur non essendo da tempo il legale della LOLLOBRIGIDA, si interessò della vicenda e chiese di ottenere ogni informazione in suo nome e per suo conto (cfr. mail dd. 7.3.2012 h. 18.58), immediatamente informando non già l'ex-assistita bensì lo stesso RIGAU y RAFOLS (cfr. mail lui indirizzate ad h. 19.03 e 19.05).

L'isp. HERNANDEZ comunicò che, nell'ambito delle indagini in corso, “*abbiamo bisogno di effettuare una Commissione Rogatoria in relazione a questa signora; mi limiterò a chiedere indicare me home o almeno la città di residenza in ITALIA (non nel Principato di MONACO) della signora LOLLOBRIGIDA, affrontare adeguatamente la richiesta di collaborazione internazionale, le Autorità italiane*” (cfr. mail 7.3.2012, h. 19.15). La richiesta venne precisata nella giornata successiva (“*sarebbe interessante sapere se ms LOLLOBRIGIDA piani per spostare a Barcellona ...perché in tal caso la*

*gestione per eseguire potrebbe essere direttamente con lei presso la sede dell'ufficio di Barcellona del Procuratore, senza la mediazione di collaborazione internazionale. Se non è possibile chiedo a facilitare noi la casa di MS LOLLOBRIGIDA a agulizar l'elaborazione della Commissione Rogatoria per la Autorizades Italiana” (mail dd. 8.3.2012 h. 8.35; doc. 8 produzione parte civile dd. 1.3.2016).*

La ferma determinazione dell'isp. HERNANDEZ, comunicata all'avvocato CITANI, di ascoltare direttamente presso gli uffici spagnoli la LOLLOBRIGIDA, in alternativa alla sua audizione in rogatoria internazionale, evidentemente spaventò il RIGAU y RAFOLS il quale, come sopra anticipato, contraddittoriamente alla luce della sua versione complessiva, scelse ogni forma pur di non coinvolgere direttamente la LOLLOBRIGIDA ovvero di consentirle contatti diretti con la Polizia spagnola, sino alla falsificazione della procura notarile n. 2286.

Dapprima egli, infatti, richiese in data 26.3.2012 allo stesso legale della LOLLOBRIGIDA, ossia l'avvocato SIGGIA, la redazione di uno scritto, il cui contenuto inviò in bozza e che venne mantenuto sostanzialmente nel testo finale, tradotto nella lettera inviata agli avv.ti. Elisa HERNANDEZ PAGE e Teresa BUEYES HERNANDEZ (da quest'ultima prodotta in originale durante l'esame del 1.3.2016): con essa la parte civile, in relazione a dichiarate informazioni diffuse in SPAGNA, attestò in “*MONTECARLO, 30.3.2012*” di avere “*appreso di false notizie secondo le quali avrei contratto matrimonio in Nord Africa con il signor Javier RIGAU, così come sono a conoscenza di notizie secondo le quali il signor RIGAU si sarebbe sposato, sostituendo illegalmente la mia persona, con una signora che mi assomiglia. Tutto quanto sopra riportato è del tutto destituito di fondamento e tende solo a pregiudicare la mia immagine così come quella del signor RIGAU. Per tutti questi motivi mi riservo fin d'ora ogni e più opportuna azione a tutela dei diritti lesi*”.

Lo scritto olografo è certamente autentico perché prodotto in copia dalla stessa difesa di parte civile con la bozza preparatoria (doc. 9 produzione dd. 1.3.2016), dimostra i buoni rapporti che al tempo ancora legavano la coppia ed è stato giustificato

dalla LOLLOBRIGIDA asserendo che si trattò di attestazione doverosa perché rispondente alle informazioni lei allora note; dall'avv.to BUYES, che indubbiamente concorse alla sua formazione e che ne fu destinataria, dall'interesse diretto che nutriva la stessa LOLLOBRIGIDA, a sua volta vittima del ricatto, che erroneamente collocava il luogo delle nozze in AFRICA.

Si trattava di un contenuto, quindi, ancora condivisibile dalla parte civile che di esso se ne è assunta la paternità.

Evidentemente la dichiarazione non soddisfò per la sua genericità la Polizia catalana poiché ancora non spiegava se qualcosa era accaduto in territorio spagnolo (*“il contenuto della lettera manoscritta dalla sig.ra LOLLOBRIGIDA non chiarisce granché sui fatti che hanno dato origine a questa indagine poiché non si dice niente del presunto matrimonio per procura e si fa riferimento ad un matrimonio nel Nord – Africa e ad una supposta sostituzione di persona di cui nessuno ha fatto riferimento...”*).

Era, pertanto, necessario, secondo l'isp. HERNANDEZ, al fine della chiusura dell'indagine, in alternativa alla rogatoria internazionale diretta alle Autorità italiane ovvero a quelle di MONACO, la predisposizione da parte della LOLLOBRIGIDA di un atto pubblico notarile attestante: *“1) che in data 6/8/2010 nell'Hotel Princesa Sofia di BARCELONA e davanti al notaio dott. Juan José DE PALACIO RODRIGUEZ, la signora LOLLOBRIGIDA conferì procura per contrarre matrimonio nel suo nome e rappresentanza alle seguenti persone: Luisa SABATER SALLENTO ...e Maria PILAR GUIMERA' GABILONDO ... con Francisco – Javier RIGAU RAFOLS; 2) che lei sa che quella procura è stata eseguita, essendosi celebrato il matrimonio concordatario per procura il giorno 29/11/2010, agendo come rappresentante della sig.ra LOLLOBRIGIDA la sig.ra Maria PILAR GUIMERA' GABILONDO; 3) che in data odierna la sig.ra LOLLOBRIGIDA sa perfettamente che è sposata per procura con Francisco – Javier RIGAU RAFOLS.”*

*Dopodiché voi, con la relativa procura, presenterete il predetto atto notorio davanti alla Procura Provinciale di BARCELONA per la sua inclusione agli atti, la qual cosa, se tutto si svolge come indicato, comporterà la loro definitiva archiviazione”* (cfr. mail indirizzata all’avv.to Elisa HERNANDEZ dall’isp. Manuel HERNANDEZ in data 16.4.2012 h. 12.30, acquisita con traduzione integrale in data 14.3.2017).

Come agevolmente desumibile, la combinazione dei contenuti della ratifica, immediatamente chiesta dal RIGAU y RAFOLS ed ottenuta il 18.4.2012 con l’artificio illustrato (in cui la parte civile dava atto della conoscenza della procura e del suo uso, per i fini giuridici che le erano propri, in data 29.10.2010), associata alla coeva missiva, sottoscritta dalla LOLLOBRIGIDA, non conta se più o meno consapevolmente, indirizzata alle due avvocatesse spagnole BUEYES ed HERNANDEZ, in cui ribadiva espressamente le circostanze del matrimonio per procura, chiosando “sono felicemente sposata con il signor Javier RIGAU dal 29 novembre 2010 e avrei dovuto farlo molto prima” (cfr. missiva originale prodotta dall’avv.to BUEYES in data 1.3.2016) soddisfò tutte le condizioni poste dalla Procura e, per essa, dalla Polizia giudiziaria di BARCELONA, incaricata delle indagini preliminari.

Effettivamente di lì a breve queste vennero chiuse sulla base degli atti fondamentali costituiti da un lato dalla procura n. 2286 rep. notaio DE PALACIO RODRIGUEZ, dall’altro dall’atto di notorietà n. 957 rep. notaio FRANCESCHINI, avvalorati dalle dichiarazioni raccolte dal testimone nuziale Jose Maria BOSCH AYMERICH, dal cappellano officiante e dal fascicolo matrimoniale, il cui estratto, peraltro, non era stato al tempo iscritto nel Registro di Stato Civile di BARCELONA (cfr. “decreto de archivo” del 26.7.2012, doc. 14 produzione difesa dd. 1.3.2016 con traduzione giurata).

La stretta sequenza cronologica sopra rappresentata, definita e conclusa nell’arco di poco più di tre mesi, dimostra, dunque, in forma incontestabile che, al di là di ogni altra considerazione, la volontà che mosse l’imputato nell’anno 2012, tradotta (pure) nel conseguimento dell’atto per il quale è processo, era del tutto estranea ad una sua rinnovata intenzione matrimoniale: la necessità di riaffermare lo sviluppo dei fatti

accaduti nell'anno 2010, quanto meno dal suo punto di vista, dipese quindi unicamente da una iniziativa giudiziaria a suo carico che l'aveva coinvolto e dalla quale egli desiderò uscire nel tempo più rapido possibile, non esitando ad usare forme illecite di convincimento in danno della LOLLOBRIGIDA pur di risolvere una situazione per sé imbarazzante.

#### **11) La truffa contestata al capo a) di rubrica.**

Ritiene chi scrive che nella condotta del RIGAU y RAFOLS non siano in alcun modo ravvisabili i profili del delitto di truffa lui contestato, neppure nella forma del tentativo su cui da ultimo è parso attestarsi lo stesso pubblico ministero, difettandone i requisiti costitutivi essenziali, persino in punto oggettività della fattispecie incriminatrice.

Vero è infatti che il Supremo Collegio ha accolto una nozione ampia dell'atto di disposizione patrimoniale originante il pregiudizio in danno della vittima, individuandolo in qualsiasi atto patrimoniale causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dalla condotta artificiosa dell'autore: sì da ricomprendervi oltre agli atti negoziali in senso stretto, pure qualsiasi atto giuridico, permesso o assenso, la mera tolleranza o una *traditio*, un atto materiale o un fatto omissivo, purché sufficienti a produrre un danno (SS.UU. n. 155 del 29/9/2011, Rv. 251499).

Non vi è dubbio, pertanto, che l'ipotizzata capacità, ove dimostrata, della cd. "*ratifica dell'operato di procuratore*" ad incidere - attualmente ovvero in futuro - sul patrimonio della parte civile, a fronte della nozione lata di atto di disposizione compiuto dalla vittima qui accolta, integrerebbe uno dei presupposti necessari del tipo di reato.

Quello su cui l'interpretazione è parimenti pacifica è che l'elemento del danno deve avere un necessario contenuto economico e patrimoniale, dovendo consistere in una lesione concreta e non solo potenziale avente l'effetto di produrre – mediante la cooperazione artificiosa della vittima che, indotta in errore dall'inganno ordito

dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione patrimoniale – la perdita definitiva del bene in capo alla vittima.

In altri termini, nei delitti contro il patrimonio qual pure la truffa è, mentre l'elemento dell'ingiusto profitto si individua in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l'autore intenda conseguire e che non si colleghi ad un suo diritto, nel concetto di danno è intrinseca una connotazione necessaria di tipo patrimoniale, quand'anche inteso sia nella veste di uno specifico ed effettivo danno economico diretto, ovvero di un reale depauperamento economico, sia nella forma di un danno emergente ovvero di un lucro cessante, secondo il concetto civilistico di patrimonio (cfr. specificamente sul delitto di truffa, Sez. 2, n. 18672 del 15/1/2013, Rv. 255194, sulla scorta di SS.UU. n. 1 del 16/12/1998, Rv. 212080; quanto all'estorsione, in termini, Sez. 2, n. 43769 del 12/7/2013, Rv. 257303, che vi ha compreso la delusione di aspettative e chances future di arricchimento o di consolidamento dei propri interessi; Sez. 1, n. 679 del 7/11/1989, Rv. 183099).

Ciò sulla base della logica considerazione che il patrimonio non è solo l'insieme di beni materiali ma un insieme di rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico, unificati dalla legge in considerazione dell'appartenenza al medesimo soggetto per cui qualsiasi situazione possa incidere negativamente sull'assetto economico di un individuo è destinato a rientrare nel concetto di patrimonio, la cui offesa è penalmente apprezzabile (cfr. Sez. 2, n. 43769 del 12/7/2013, cit.).

Applicati questi principi al caso di specie, dovrà, pertanto dimostrarsi che accanto all'indubbia offesa alla libertà negoziale della LOLLOBRIGIDA, lesa dalla rappresentazione di circostanze non conformi al reale sui contenuti dell'atto che andava a ratificare e tali da incidere sulla sua libertà di decidere se addivenire alla manifestazione di volontà, vi è stata un'incidenza effettiva certa - attuale (nell'ipotesi consumata) o futura (nell'ipotesi tentata) – sulla sua sfera patrimoniale, benché intesa in senso lato come sopra descritto.



Evidente, infatti, che il raggio – tale realizzato - scollegato ed indipendente da ogni conseguenza di tipo economico mai potrà perfezionare il tipo di reato per il quale si è proceduto, atteso che la norma di cui all’art. 640 cod. pen. non sanziona la frode in sé, bensì quello che da essa ne è derivato in termini di apprezzabilità economica e di trasferimento di ricchezza a favore del reo o di terzi.

A tal proposito, il mancato conseguimento di qualsiasi utilità immediata in capo al RIGAU y RAFOLS, qual esemplificata dall’incolpazione (sotto forma di acquisizione dei diritti alimentari e successori, connessi allo *status* giuridico di coniuge, peraltro solo spirituale) esclude il perfezionamento della truffa in quanto – allo stato - del tutto potenziale: difetta, pertanto, l’evento del delitto.

Né certo l’ingiusto profitto potrà identificarsi nel matrimonio in sé, quand’anche così voglia intendersi l’imputazione (“...*ratificava in forma pubblica l’attività della procuratrice contraendo matrimonio.....*”) e supposto che abbia esplicato effetti, poiché, come esattamente osservato dalla difesa, anche al di là del fatto che l’atto matrimoniale non può considerarsi generatore di profitti ingiusti in danno dell’altro coniuge, il preteso profitto ingiusto a favore di un coniuge è neutralizzato dall’identico ed opposto, potenziale profitto e vantaggio a favore dell’altro coniuge: sicché il teorico diritto alimentare e successorio maturato dall’imputato con il matrimonio – in sé valutato – è bilanciato dai simultanei, reciproci e simmetrici diritti insorti in capo a Gina LOLLOBRIGIDA.

A tal proposito è stata oggetto di prova nel processo pure la condizione patrimoniale del preteso sposo, con la produzione di una consulenza tecnica giurata redatta dall’arch. Jordi SANCHEZ SOLSONA, iscritto all’Albo dei Tecnici Stimatori del Regno di SPAGNA, in cui il patrimonio immobiliare della società “ACEBI s.l.”, le cui quote sono riconducibili allo stesso imputato, ammonta ad oltre 40 milioni di euro (cfr. doc. 3 produzione difesa dd. 21.4.2016): a dimostrazione concreta delle reciproche, opposte aspettative patrimoniali della LOLLOBRIGIDA, sostenute dalla difesa, e a confutazione della tesi che l’unico soggetto potenzialmente percettore di vantaggi patrimoniali

connessi al matrimonio potesse essere il RIGAU y RAFOLS e non già la stessa LOLLOBRIGIDA.

Tuttavia si intende qui dimostrare che nessun diritto e/o vantaggio economico, neppure eventuali e potenziali (in caso di premorienza della vittima) e futuri, potranno mai derivare all'imputato dall'atto in questione (quand'anche ne possa avere ottenuti di altro tipo).

E', infatti, opinione della scrivente che la manifestazione di volontà di cui si discute sia assolutamente inidonea a produrre qualsiasi effetto giuridicamente rilevante nell'ambito della vicenda matrimoniale dei due, da cui è totalmente indipendente ed autonoma inserendosi in un contesto causale del tutto distinto e destinato a non avere alcun punto di contatto giuridico, come dimostrato dalle più recenti acquisizioni processuali.

Si tratta, in altri termini, di un atto che ben può definirsi in quel contesto *inutile*, concetto per il vero ben espresso dallo stesso imputato, sia pur con riguardo alla sola situazione fattuale, laddove ha esattamente dichiarato che “a me non serviva perché il matrimonio era perfettamente valido.....io non avevo bisogno di questa ratifica né per il matrimonio – se non perché me l'aveva chiesto la polizia per la denuncia del ricattatore, né per la procura alle liti contro SAAVEDRA visto che c'era un atto del Consolato spagnolo” (cfr. interrogatorio dd. 23.10.2014).

Efficacemente, genuinamente e in momento non sospetto, ossia sin dal primo interrogatorio reso al pubblico ministero, il RIGAU y RAFOLS ha indicato, dunque, quello che il processo ha laboriosamente dimostrato: ossia che l'inganno da lui ordito in danno della LOLLOBRIGIDA non mirava al conseguimento di alcuna utilità economica personale, comunque intesa, ma unicamente a chiudere una situazione giudiziaria spiacevole innanzi all'Autorità giudiziaria spagnola.

E' fondamentale il rilievo che ciò ha valore sia nell'ottica proposta dall'imputato della validità del matrimonio catalano, sia nell'ipotesi contraria – sostenuta dalla parte civile – della sua inesistenza.

Si intendono qui esaminare le varie ipotesi formulabili, sia sotto il profilo giuridico sia, ancor più, sotto quello fattuale al fine di dimostrare l'unicità ed univocità della conclusione cui conducono.

E' stato prodotto in giudizio dalla difesa l'autorevole parere del prof. Salvatore PATTI, ordinario di diritto privato presso l'Università "La Sapienza" di ROMA, il quale ha rigorosamente dimostrato l'irrelevanza in concreto della manifestazione di volontà dd. 18.4.2012: equiparabile sostanzialmente ad una ratifica, intesa quale dichiarazione con cui, in caso di rappresentanza senza potere, il rappresentato fa propri gli effetti del negozio giuridico concluso dal rappresentante privo di poteri ovvero compiuto esorbitando dai poteri ricevuti (art. 1399 cod. civ.). Analoga disciplina è prevista in tema di mandato dove la ratifica consiste nella dichiarazione con cui l'autore dell'atto assume nella sua sfera giuridica l'atto compiuto da altro soggetto privo di alcun poter ovvero eccedente i poteri conferiti (art. 1711 cod. civ.).

Alla luce di tale precisa e tipizzata nozione l'atto in esame deve giudicarsi inutile laddove la procura matrimoniale del notaio DE PALACIO RODRIGUEZ del 6.8.2010 sia valida ed autentica poiché il presupposto di ogni efficace ratifica è l'assenza o la limitazione dei poteri originari del rappresentante: dette condizioni sono qui insussistenti ove si acceda alla tesi della legittimità del titolo, atteso che esso autorizzava due procuratrici (identificate in Luisa SALLENTE e in Maria PILAR GUIMERA' GABILONDO) ad intervenire alla celebrazione del matrimonio canonico e/o civile con l'imputato nell'interesse della LOLLOBRIGIDA ed effettivamente l'utilizzo in data 29.11.2010 è stato conforme ai poteri riconosciuti ad una delle due procuratrici designate.

Non vi era, dunque, alcuna necessità di ratifica poiché il consenso matrimoniale espresso dal procuratore (la PILAR GUIMERA' GABILONDO) è stato del tutto idoneo alla valida celebrazione del matrimonio nell'ordinamento canonico, tale essendo la forma allora prescelta.

Se danno alla parte civile vi è stato questo sarebbe, pertanto, connesso alla celebrazione religiosa avvenuta in Sant Viceng de Sarrà in data 29.11.2010 e non già alla successiva ratifica sottoscritta dalla LOLLOBRIGIDA in data 18.4.2012, del tutto irrilevante sotto il profilo degli effetti giuridici.

Peraltro lo stesso ordinamento canonico contempla la celebrazione del matrimonio per procura (can. 1104 p. 1 c.j.c.) anche attraverso atto autentificato rilasciato secondo le leggi civili dello Stato (oltre che a mezzo procura formata secondo le norme del diritto canonico): anche sotto tal profilo, pertanto, la cerimonia del 29.11.2010 appare legittima.

La ratifica della procura spagnola rilasciata in data 6.8.2010 – nella prospettiva sostenuta dalla difesa – risulta, pertanto, inefficace e priva di qualsiasi effetto nell'ordinamento giuridico italiano: vale a dire, tradotto in termini penalistici, che essa appare assolutamente inidonea, in concreto e in assoluto, a produrre l'evento giuridico del reato, anche nella prospettiva del delitto tentato, ossia il pericolo di assunzione di un impegno, attuale o futuro che sia, di valenza patrimoniale posto a carico di Gina LOLLOBRIGIDA ad essa connesso e da essa dipendente.

Accedendo all'opposta prospettazione dell'invalidità della procura spagnola per qualsiasi motivo (quale il vizio del consenso e/o la sua falsità ideologica o materiale), il risultato non muta: la ratifica appare parimenti improduttiva di effetti rispetto allo stato coniugale delle parti e, a maggior ragione, inidonea a costituire lo *status* di coniuge in capo a ciascuno di essi.

In tal ultimo caso, infatti, colui che rappresenta lo/a sposo/a nell'ordinamento italiano nel matrimonio per procura, autorizzato dall'art. 111 cod. civ., è equiparato ad un mero *nuncius* e non già ad un procuratore nel senso tipico del termine (cfr. Cass. Civ. n. 569, 14.2.1975), ciò che vale a rendere inoperante la disciplina già richiamata dell'art. 1399 cod. civ. e, quindi, a rendere anche solo concepibile la possibilità di una ratifica a posteriori dell'atto.

Ne consegue che, in ipotesi di mancanza o di difetto dei poteri, il consenso matrimoniale manifestato dal *nuncius*, cioè dal soggetto che non esprime una propria volontà bensì comunica alla controparte il volere altrui, non è solo inefficace, bensì del tutto inesistente, non trattandosi né della volontà del dichiarante, incapace ad esprimerla, né del *dominus*, in ipotesi estraneo ad essa.

E' pertanto civilisticamente inammissibile la ratifica dell'attività del *falsus nuncius*.

L'ordinamento canonico (forma di celebrazione del matrimonio del 29.11.2010) pretende a sua volta la presenza del consenso matrimoniale – anche espresso attraverso un procuratore – al momento della celebrazione, senza alcuna possibilità di ratifica successiva.

Nella prospettiva del diritto canonico, il fondamento nel diritto naturale divino dell'istituto del matrimonio, secondo il principio ricavato dall'art. 1057 c. 1 c.j.c., fa sì che l'attribuzione del potere di rappresentanza deve preesistere all'atto religioso e non deve venir meno sino alla manifestazione della volontà matrimoniale da parte del procuratore.

Ne consegue l'essenziale rilevanza della volontà del rappresentato che deve preesistere e perdurare sino alla celebrazione del matrimonio assumendo la volontà dei nubendi rilevanza decisiva ai fini della costituzione del rapporto coniugale: ne deriva altresì l'impossibilità di alcuna ratifica a posteriori della procura con effetto retroattivo e la connessa invalidità del matrimonio celebrato con l'intervento di un procuratore

munito di procura invalida poiché difetterebbe la volontà dello/a sposo/a e il consenso attuale, essenziali in quell'ordinamento.

A maggior ragione, dunque, assumendo che la procura matrimoniale rogata dal notaio DE PALACIO RODRIGUEZ sia nulla ovvero viziata da valido consenso deve concludersi per l'impossibilità assoluta che l'atto di manifestazione di volontà della LOLLOBRIGIDA dd. 18.4.2012 possa avere cagionato l'evento ovvero il pericolo di evento contestato in imputazione.

Anche in tale prospettiva, dunque, l'atto negoziale in esame risulta del tutto inidoneo a raggiungere lo scopo di danno patrimoniale altrui assunto non esplicando alcun rilievo giuridico.

D'altra parte la soluzione delle tematiche poste dal processo comporta l'estensione del campo valutativo rispetto ai concetti propri del diritto penale: inevitabile confrontarsi in particolare con gli istituti di diritto canonico e di diritto privato poiché sono necessariamente questi a fornire risposta sullo stato giuridico attuale dell'imputato e della LOLLOBRIGIDA.

In altri termini l'assunto dell'acquisizione ovvero della conferma dello stato di coniugata della parte civile, concetti spesso impropriamente confusi, costituente l'evento della fattispecie contestata, non può che trovare risposta e, quindi, il presupposto del delitto, nelle nozioni proprie degli ordinamenti di riferimento che, a tal fine, devono essere scrutinati.

Resta, pertanto, confermata all'esito dell'analisi la definizione di *atto inutile*, quale sviluppo della corretta affermazione del RIGAU y RAFOLS ("*a me non serviva*") nella prospettiva matrimoniale, che si è premessa, comunque si voglia intendere la procura spagnola del 6.8.2010, ossia quale atto valido, perfezionato dalla cerimonia con la presenza innanzi alla Santa Chiesa in data 29.11.2010 delle parti, ovvero quale atto invalido *ab origine* per qualsiasi causa.

In nessun caso la dichiarazione del 18 aprile 2012 avrebbe potuto originare “*l’acquisizione piena dello status giuridico di coniuge .....e dei relativi diritti alimentari e successori*”, menzionato in imputazione, né il pericolo di essa.

Sotto questo profilo la difesa, come anticipato, ha facilmente dimostrato la libertà di stato di entrambi sicché nessuna conseguenza rilevante sotto il profilo giuridico vi è stata: più volte sono stati, infatti, prodotti (da ultimo in data 23.3.2017) certificati di stato civile di entrambi via via aggiornati, dimostrativi dello status di *celibe* del RIGAU y RAFOLS e di *divorziata* della LOLLOBRIGIDA.

Benché la considerazione meriti ulteriori approfondimenti, si tratta di un dato di fatto imprescindibile che vale di per sé a smentire la teoria della truffa, anche intesa nella forma più lata di acquisizione dello *status* di coniuge, non essendo il RIGAU y RAFOLS tale riconosciuto né dall’ordinamento civile italiano né, salvo quello che si preciserà, dall’ordinamento spagnolo e certo non potendo essere bastevole al fine dell’assunzione delle obbligazioni civili la qualità di coniuge nell’ordinamento canonico.

Tale situazione fattuale, riassumibile nell’assenza di qualsiasi effetto civile conseguente alla cerimonia religiosa del 29.11.2010, rileva anche nella prospettiva del delitto tentato: poiché certo gli atti idonei ed inequivoci tali da integrarlo non potrebbero essere né la manifestazione di volontà del 18.4.2012, ascrivibile all’area del reato impossibile per l’intrinseca, descritta impossibilità di ratifica della procura matrimoniale (anche a voler trascurare l’ipotesi della validità originaria della procura); né la sottoscrizione della procura del 6.8.2010, seguita dal matrimonio canonico del 29.11.2010, per ulteriori e più complesse ragioni giuridiche.

L’ipotesi risulta astrattamente percorribile atteso che un matrimonio canonico trascritto in SPAGNA nei Registri dello stato civile e, dunque, produttivo di effetti civili in quello Stato può essere iscritto, al pari dei matrimoni civili celebrati all’estero, nella

serie C della parte II dei Registri di matrimonio italiani ai sensi dell'art. 125 Ord. Stato civile. In tal caso diverrebbe quindi produttivo di effetti civili anche sul territorio italiano (per l'affermazione dell'automatico riconoscimento in ITALIA del matrimonio celebrato tra cittadini italiani in uno Stato che riconosca effetti civili a tale forma di celebrazione ai sensi dell'art. 115 cod. civ., senza la necessità di alcun riconoscimento, necessario ai sensi dell'art. 34 del Concordato del 1929 solo quando la celebrazione canonica all'estero non rientri tra le forme previste dalla *lex loci*, Cass. Civ., Sez. 1, n. 557 del 25/1/1979, Rv. 396677; Cass. Civ., Sez. 1, n. 251 del 3/2/1971, Rv. 349698, che ha ritenuto l'irrelevanza in tal caso del mancato rispetto delle forme previste dall'art. 8 legge matrimoniale del 1929 – ossia la mancata trasmissione dell'atto all'ufficiale di stato civile del luogo di celebrazione – laddove risultino gli elementi essenziali rappresentati dalla presenza del celebrante e dalla dichiarazione di volontà degli sposi la cui identità sia stata accertata; idem, Cass. Civ., Sez. 2, n. 1298 del 7/5/1971, Rv. 351491; per l'estensione delle medesime conclusioni, fondate sulle norme di diritto internazionale privato e sull'art. 50 ord. Stato Civ., ai matrimoni celebrati all'estero tra italiani e stranieri quando spieghino effetti nell'ordinamento dello Stato straniero, Cass. Civ., Sez. 1, n. 10351 del 19/10/1998, Rv. 519862; Cass. Civ., Sez. 1, n. 3599 del 28/4/1990, Rv. 466923).

Ancora in tempi recenti si è ribadita l'immediata rilevanza di tale celebrazione affermando che *“ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento; tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido”* (Sez. 1, ord. n. 17620 del 18/7/2013, Rv. 627443); sino ad attribuire effetti giuridici potenziali persino ad un matrimonio canonico mai trascritto (*“Il matrimonio religioso non trascritto non può essere considerato inesistente per il nostro ordinamento giuridico sia per la sua trascrivibilità, cioè per la potenziale idoneità a*



*produrre effetti giuridici, sia per il riconoscimento di effetti del matrimonio putativo anche nel caso di annullamento della trascrizione del matrimonio ed in quello in cui venga resa esecutiva la sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico”*, Sez. 1, n. 3185 del 29/9/1976, Rv. 381969).

Non pare invece necessario discutere in questa sede dell’annosa ed irrisolta questione della trascrivibilità in ITALIA dei matrimoni canonici celebrati all’estero, sulla base delle norme concordatarie ed, in particolare, dell’Accordo modificativo del Concordato tra la Santa Sede e l’ITALIA, stipulato il 18.2.1984 e reso esecutivo con legge 25.3.1985, n. 121: applicabile secondo le norme di diritto internazionale – sulla base della tesi dominante in dottrina e giurisprudenza - solo ai fatti verificatisi sul territorio nazionale che coinvolgano cittadini italiani, secondo meno recente orientamento anche ai matrimoni canonici celebrati all’estero quand’anche uno dei soggetti non sia cittadino italiano.

Laddove, infatti, la *lex loci* non attribuisca effetti civili al matrimonio, resta imprescindibile la loro acquisizione a mezzo della trascrizione nei registri dello Stato Civile, richiesta dall’art. 8 legge 121/1985, a tal punto avente valore costitutivo, e non già solo dichiarativo, degli effetti civili dell’atto (Sez. 1, n. 8312 del 19/6/2001, Rv. 547568; cfr. altresì circolare 26.2.1986 del Ministero di Grazia e Giustizia, “*Istruzioni agli ufficiali dello Stato civile per l’applicazione, allo stato, dell’art. 8 n. 1 dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25.3.1985, n. 121*”, “*XV - Riguardo ai matrimoni canonici celebrati all’estero da cittadini dei quali si chiedi la trascrizione ....sembra che sia da seguire l’indirizzo sin qui adottato dalla Corte di Cassazione ....secondo il quale va ammessa la trascrizione in ITALIA del matrimonio canonico ai sensi dell’art. 5 della legge 847 quando nel paese straniero esso non abbia effetti civili, mentre il matrimonio va riconosciuto in ITALIA quando tali effetti si siano già prodotti nell’ordinamento straniero in conseguenza della sua legislazione*”).

Peraltro, laddove siano decorsi oltre cinque giorni dal matrimonio, si tratta di una trascrizione tardiva, soggetta alle formalità più rigorose prescritte dall’art. 8 comma 4

legge cit. (ossia la richiesta congiunta dei coniugi ovvero la richiesta di uno di essi assistita dalla conoscenza e non opposizione dell'altro coniuge), ispirate al principio dell'attualità e persistenza del consenso, in quanto tale non più consentita, come prima della legge 121/1985, *post mortem* (SS. UU., n. 6845 del 4/6/1992, Rv. 477556).

La norma dell'art. 8 legge 121, in ogni caso, ha lasciato impregiudicate ed intatte la facoltà e la scelta delle parti di celebrare un rito meramente spirituale, secondo il diritto canonico, insuscettibile di trascrizione ed estraneo all'ordinamento italiano, così come avviene nelle altre religioni (cfr. Sez. 1, n. 6489 del 26/6/1990, Rv. 468016, che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità posta in relazione all'art. 14 legge 847 del 1929, interpretato nel senso che non è necessaria la concorde volontà delle parti per far conseguire effetti civili mediante la trascrizione tardiva).

Quanto all'ordinamento spagnolo che evidentemente riconosce il matrimonio canonico quale valida forma di celebrazione, è parimenti richiesta ai fini del riconoscimento dei suoi effetti civili l'iscrizione nel *Registro Civil*, operata a seguito del deposito presso gli uffici della documentazione richiesta (artt. 61 e 63 Cod. civ.): di conseguenza il matrimonio canonico celebrato in SPAGNA e non iscritto nel *Registro Civil* non può essere riconosciuto dall'ufficiale di Stato civile italiano ai sensi dell'art. 63 d.P.R. n. 396/2000 perché privo di un requisito richiesto dalla legge del luogo per il pieno riconoscimento dei suoi effetti civili, previsti dall'art. 28 legge 31.5.1995, n. 218 (*"Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"*) che considera valido il matrimonio quanto alla sua forma *"se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento"*).

Ha, quindi, concluso il prof. Paolo CAVANA, all'esito delle sue condivisibili e documentate argomentazioni sul punto, offerte sulla base degli atti lui allora noti, che il matrimonio contratto dall'imputato in SPAGNA in data 29.11.2010, celebrato in sola forma religiosa senza successiva iscrizione nel *Registro Civil*, *"è privo di efficacia in ITALIA e quindi improduttivo dello status di coniuge"*. Né la sola certificazione

canonica potrebbe essere presentata all'ufficiale di stato civile italiano poiché il presupposto resta la produzione di effetti giuridici nell'ordinamento spagnolo (cfr. parere prodotto in data 1.2.2016).

## 12) **Gli sviluppi recenti del matrimonio spagnolo.**

Certamente l'imputato, nonostante la sua formazione giuridica, non si prefigurò, all'atto della celebrazione del 29.11.2010 le complesse e talvolta irrisolte questioni che si sarebbero potute successivamente porre nella combinazione dei sistemi di diritto canonico, di diritto nazionale, italiano e spagnolo, di diritto internazionale privato coinvolti dalla questione sulla validità e sugli effetti di quella celebrazione, che qui si va ad esaminare al solo fine di accertare possibili effetti giuridici rispetto alla situazione personale e patrimoniale della parte civile, eventualmente in associazione alla manifestazione di ratifica dd. 18.4.2012 della procura spagnola presupposta.

L'unico fatto del tempo indiscutibile è la sua volontà di addivenire ad una sola celebrazione canonica (il matrimonio detto altresì "segreto" o "di coscienza") in tal senso deponendo non solo quanto avvenuto il 29.11.2010, ma anche l'intera condotta precedente e quella successiva, sino al 18.2.2013.

Quanto al passato, sin dalla scrittura privata, certamente autentica, sottoscritta dalle parti in data 13.11.2006 e predisposta dall'avvocato CITANI (presente alla stipula anche quale testimone) si diede atto nelle premesse dell'"*intenzione dei suddetti sigg.ri LOLLOBRIGIDA e RIGAU i RAFOLS (di) celebrare matrimonio esclusivamente religioso, senza effetti civili, in ROMA ....che per tale motivo entrambi, per mutuo consenso, liberamente e volontariamente, hanno scelto di non richiedere la trascrizione civile nei registri dello Stato civile italiano o estero; che preso atto della loro notorietà i comparenti desiderano evitare ogni forma di speculazione, di dubbio, di critica e di coinvolgimento di interessi economici, scegliendo di celebrare il matrimonio ai soli fini ed effetti canonici, senza che questo possa mai avere efficacia in sede civile; che in virtù di tale desiderio i signori LOLLOBRIGIDA Luigia e RIGAU i RAFOLS Xavier hanno scelto di mantenere i rispettivi patrimoni e beni personali distinti e separati,*

*escludendo anche per il futuro ogni eventuale, possibile forma di commistione e/o unione patrimoniale.....”.*

L'accordo, accompagnato dalla previsione a garanzia del rispetto delle clausole di sostanziose penali reciproche (2 milioni di euro) si sostanziava dunque nella dichiarazione delle parti **“di impegnarsi...a celebrare matrimonio esclusivamente in forma religiosa, non volendo categoricamente ed inequivocabilmente che dallo stesso conseguano effetti civili. Si impegnano, pertanto, a non richiedere né unitamente né disgiuntamente la trascrizione del matrimonio religioso in sede civile, in qualsiasi Paese o Nazione del mondo. Le parti dichiarano di impegnarsi ...a mantenere distinti e separati, anche nel futuro, i loro rispettivi patrimoni”** (cfr. punti 2 e 3 scrittura privata dd. 13.11.2006, doc. 4 memoria difesa dd. 1.2.2016).

Proprio tale impegno antico l'imputato ha dichiarato di avere rispettato in data 29.11.2010, scegliendo la sola forma religiosa, nonostante la procura facoltizzasse la procuratrice a celebrare pure un matrimonio civile; altresì il RIGAU y RAFOLS, pur potendo e nonostante le certe sollecitazioni del celebrante, non intese farne uso per gli effetti civili anche dopo la sottoscrizione (su cui già si è discusso) della rappresentata nei giorni successivi.

Ciò sino al 18.2.2013 quando il RIGAU y RAFOLS presentò al “*Registre Civil de BARCELONA*” il certificato di matrimonio canonico del 29.11.2010 (n. 429/2013 della Sesta Sezione del “Libro Diario Matrimonios”) al fine di ottenere il conseguimento degli effetti civili (cfr. certificato del Cancelliere Giudiziario dell'Ufficio di Stato Civile di BARCELONA, prodotto con traduzione giurata in data 26.1.2017): notizia che – singolarmente - raggiunse immediatamente la LOLLOBRIGIDA la quale, tramite il procuratore speciale appositamente nominato Alejandro SANCHEZ – SECO LOPEZ (cfr. procura alle liti dd. 5.2.2013 rep. notaio FRANCESCHINI) tentò di interdire detta trascrizione (cfr. dichiarazione del 5.3.2013 resa al Registro Civil de BARCELONA).

Il contraddittorio sul punto originò la sospensione in data 2.5.2013 della trascrizione, in pendenza del procedimento penale n. 4683/13 del Tribunale di Istruzione n. 11 di BARCELONA contro l'imputato, che venne ritenuto pregiudiziale rispetto all'adempimento; l'Ufficio del Registro Civil più volte sollecitò informazioni sino all'inizio del 2014 al fine di definire la procedura amministrativa promossa, rimasta da allora sospesa, in assenza di alcuna comunicazione del Tribunale di BARCELONA e di qualsiasi iniziativa del primo richiedente.

Fu solo in data 16.9.2016 che il fascicolo matrimoniale venne nuovamente aperto quando Andrea PIAZZOLLA, esibendo una procura in cui veniva nominato *rappresentante* dalla parte civile, rivolse una richiesta di informazioni al Registro Civile (in tal modo trovando spiegazione la menzione – per la prima volta – della procedura n. 429/13 nella memoria della parte civile dd. 13.12.2016). Si recò quindi presso il Cancelliere dell'Amministrazione Giudiziaria preposto nelle giornate del 1.2.2017 e del 9.3.2017, apprendendo che era stata nel frattempo acquisita la notizia dell'avvenuta archiviazione del procedimento penale (cfr. atti allegati alla memoria depositata il 10.3.2017).

Peraltro, lo stesso RIGAU y RAFOLS nel corso del suo primo esame già aveva ammesso di avere tentato l'iscrizione del matrimonio ecclesiastico subito dopo avere appreso della sua denuncia da parte della LOLLOBRIGIDA, su consiglio dei suoi legali (pg. 113/114 trascrizioni interrogatorio dd. 8.5.2013): circostanza cronologicamente vera e riscontrata ove si apprezzi che la denuncia nei suoi confronti venne presentata in data 27.1.2013, quando egli venne attirato in ITALIA in maniera surrettizia dalla stessa parte civile e condotto direttamente presso la Stazione dei Carabinieri di “Tor de Cenci”, laddove la richiesta di iscrizione alo *Registro Civil* da parte sua risale al 18.2.2013.

E' estremamente verosimile, dunque, che la trasgressione dei patti nuziali, sino ad allora da lui rispettati, laddove prevedevano la sola valenza spirituale della celebrazione, ben possa spiegarsi quale reazione ad una condotta ingiusta in suo danno ovvero per lui

incomprensibile se non calunniosa dal suo punto di vista, in ogni caso avendo avuto contezza della sottoposizione a procedimento penale proprio sulla base della contestazione della validità, quand'anche solo canonica, di quel matrimonio.

Quel che appare significativo, comunque, è che da allora il RIGAU y RAFOLS non sollecitò e non diede impulso in alcun modo alla definizione della procedura amministrativa, pur essendo intervenuti a suo favore sin dall'anno 2015 ben tre provvedimenti di archiviazione delle accuse oggetto del procedimento n. 4863/2013, nato proprio dalla denuncia spagnola per matrimonio illegale e falso presentata dalla LOLLOBRIGIDA, ed essendo quindi venuta meno nel frattempo la condizione cui l'Ufficiale di Stato Civile di BARCELLONA aveva subordinato l'effettività della domandata trascrizione.

Poco conta che, come rilevato dal difensore di parte civile, essa sia stata falsata dall'indicazione di un domicilio spagnolo della LOLLOBRIGIDA (ossia il medesimo del RIGAU y RAFOLS) nonostante la sua risalente residenza monegasca, che avrebbe potuto facilitare l'iscrizione del matrimonio: si tratta in realtà del medesimo indirizzo indicato nel certificato di matrimonio del 29.11.2010, la cui fittizia preordinazione nel 2010 al fine di realizzare ed agevolare la pretesa truffa, quanto meno in territorio spagnolo, non è stata affatto dimostrata.

E' assai più rilevante che, in tempi recentissimi, il RIGAU y RAFOLS abbia rinunciato ad ottenere detta iscrizione a fini civili, presentando in data 15.3.2017 una dichiarazione al Registro Civil di BARCELLONA con cui ha *ritirato* la richiesta, lamentando – paradossalmente – un interesse diretto e personale del PIAZZOLLA (più volte recatosi a BARCELLONA in tempi recenti) proprio ad ottenere quella trascrizione che consentirebbe alla LOLLOBRIGIDA di acquisire lo *status* di coniuge e, dunque, di avanzare pretese patrimoniali nei suoi confronti (*“chiedo che non sia eseguita la formalità dell'iscrizione già chiesta a suo tempo giacché le circostanze esistenti in quella data [18.2.2013] sono mutate marcatamente e adesso ho fondati motivi per poter assicurare che l'impiegato domestico di mia moglie, Andrea PIAZZOLLA, aiutato dalla*

*sua famiglia, hanno la pretesa di impossessarsi di parte del mio ingente patrimonio attraverso una denuncia identica a quella presentata a BARCELLONA da mia moglie davanti alla Sezione 11 del Tribunale ....”, cfr. all. 2 con traduzione giurata alla memoria difesa dd. 21.3.2017).*

Pacifico da ultimo che nessun tentativo di trascrizione è mai stato da alcuno tentato in territorio italiano, né con gli atti spagnoli né con la ratifica in esame.

La natura strettamente canonica della celebrazione è stata altresì indirettamente riconosciuta dalla stessa LOLLOBRIGIDA che ha presentato azione di annullamento del matrimonio canonico innanzi alla Sacra Rota, ove il giudizio attualmente pende.

Così illustrati gli ultimi sviluppi fattuali, anche recentissimamente intervenuti, è proprio l’acquisizione integrale della pratica matrimoniale n. 429/2013 giacente presso il Registro Civil di BARCELLONA dal 18.2.2013 a dimostrare in via definitiva l’assoluta irrilevanza della manifestazione di volontà della parte civile del 18.4.2012: di essa l’imputato non ha fatto alcun uso nella procedura volta a far conseguire effetti civili al matrimonio canonico spagnolo del 29.11.2010, non essendo mai stata prodotta (in ipotesi ad avvalorare una pretesa volontà comune), ad ulteriore riscontro che lo scopo unico della sua condotta illecita si riassume nella ferma volontà di ottenere al più presto l’archiviazione del procedimento penale per matrimonio illegale da cui era al tempo gravato a seguito della denuncia del SANTANDREU.

Mai, in alcun momento, il RIGAU y RAFOLS ha fatto utilizzo dell’atto italiano nella richiesta di trascrizione non necessitando neppure – ai suoi occhi - di avvalorare volontà che parevano, a torto o a ragione, ben espresse nella procura spagnola del 6.8.2010 sicché l’unico uso provato (e, per il vero, pure concepibile) si è esaurito nel procedimento penale per usurpazione di stato che lo colpì nell’anno 2012.

Ciò conforta altresì il riassuntivo giudizio, già formulato, di inutilità di quella ratifica, legata all’estraneità genetica e funzionale del tipo d’atto giuridico nell’iter

preordinato ad attribuire effetti civili al matrimonio spagnolo, tant'è che la sospensione della sua trascrizione è stata determinata non già dall'insufficienza probatoria del certificato di matrimonio rilasciato dal Parroco della Chiesa di Sant Viceng de Sarrià, quanto piuttosto dalla pendenza del procedimento penale n. 4683/13 presso la Sezione Penale n. 11 del Tribunale di BARCELONA.

Ancor più, la produzione all'Ufficiale di stato civile catalano della manifestazione di volontà della LOLLOBRIGIDA del 18.4.2012 da parte dell'imputato sarebbe risultata del tutto controproducente poiché l'esibizione di copia autentica della (vera) procura n. 2286 del notaio DE PALACIO RODRIGUEZ, cui sarebbe stato necessariamente costretto, avrebbe dimostrato la non pertinenza della ratifica rispetto alla volontà coniugale: trattasi, quindi, di atto che paradossalmente l'avrebbe danneggiato nell'iter di attribuzione degli effetti civili del matrimonio, anziché, come sostenuto, agevolarlo.

### **13) Le conclusioni sul capo a): l'insussistenza del delitto di truffa.**

Se queste risultano le corrette deduzioni fattuali che si possono trarre sulla base degli atti processuali e della loro neutra lettura, resta il dato insuperabile segnalato dalla difesa, anch'esso tratto dai dati della realtà processuale, dell'assoluta inidoneità ed eccentricità in concreto della condotta usata al fine di realizzare l'obiettivo contestato e, persino, il rischio della sua verifica.

Già si è dimostrato che l'effettivo uso di artifici e raggiri in danno di Gina LOLLOBRIGIDA al fine di ottenere il suo consenso alla sottoscrizione dell'atto di manifestazione di volontà del 18.4.2012 è penalmente neutro in quanto privo di alcuna connessione causale con un qualsiasi effetto patrimoniale, essenziale al delitto di truffa, già maturato ovvero spendibile in un futuro più o meno prossimo, per inidoneità strutturale del tipo di atto a sostituire ovvero a ratificare a posteriori la dichiarazione di volontà espressa da Maria Pilar GUIMERA' GABILONDO in data 29.11.2010.

Nessuna costituzione, acquisizione ovvero conferma e consolidamento del rapporto matrimoniale – comunque li si voglia intendere - è, dunque, derivata dall'atto



ideologicamente e materialmente falso qui esaminato: laddove la ratifica del 18.4.2012 rappresenta atto del tutto inidoneo, in sé e in termini assoluti, a costituire un rapporto matrimoniale, trattandosi di istituto non soggetto a ratifica.

Si tratta, pertanto, di un'ipotesi di tentativo impossibile per inidoneità dell'azione.

L'esame delle molteplici questioni giuridiche deve, tuttavia, qui arrestarsi nonostante i molti sconfinamenti delle parti sulle vicende pregresse, ossia sul rilascio della procura del 6.8.2010 e sul successivo matrimonio canonico del 29.11.2010, raccolti e sviluppati nella misura in cui potevano gettare luce in fatto sulle vicende di questo processo ovvero esercitare effetti e conseguenze di tipo giuridico, apprezzabili nell'ottica dell'impostazione accusatoria.

Se il primo profilo è rimasto oscuro e il secondo appare invece del tutto chiaro e definibile in termini negativi, nessuna ulteriore valutazione su quanto accaduto in terra spagnola è qui consentita.

Non si tratta in realtà di fare applicazione del principio, evocato dalla difesa e pur in via di rapida evoluzione ed espansione, del cd. *ne bis in idem internazionale*, nel caso discendente da ben tre provvedimenti di archiviazione di cui ha beneficiato il RIGAU y RAFOLS in relazione alla vicenda del rilascio della procura notarile del 6.8.2010 in territorio spagnolo.

Il punto più avanzato ad oggi della sua affermazione teorica si è avuto con la sentenza che, nell'ambito di una questione legata alla richiesta di estradizione rivolta alle Autorità italiane dalla Repubblica di TURCHIA di un cittadino turco in relazione ad un fatto di reato per il quale egli era già stato condannato in via definitiva da un Tribunale tedesco, ha fatto diretta applicazione dei principi della Carta di NIZZA (Sez. 6, n. 54467 del 15.11.2016/21.12.2016 in causa RESNELI).

La portata innovativa della pronuncia si è avuta laddove, pur ribadendo la necessità di apposite Convenzioni tra Stati per il suo riconoscimento non trattandosi né di un principio né di una convenzione di diritto internazionale, la Corte vi ha derogato in ambito europeo sulla base del presupposto che si tratta di un principio generale dell'ordinamento europeo.

La ricostruzione normativa è partita dalla valorizzazione dell'art. 54 della Convenzione per l'applicazione dell'Accordo di SCHENGHEN del 19.6.1990 che ha codificato il principio di attribuzione al giudicato nazionale di un'efficacia preclusiva all'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto in qualunque Stato membro con una sostanziale equiparazione tra le sentenze definitive pronunciate dagli Stati contraenti che trova la sua ratio nell'omogeneità sostanziale degli ordinamenti dei Paesi firmatari dell'Accordo.

Ma è con la Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea (cd. carta di NIZZA) che, a dire della Corte, il principio del *ne bis in idem* diventa un vero e proprio diritto dell'imputato, configurandosi quale garanzia generale da invocare nello spazio giuridico europeo ogni qualvolta in un diverso Stato membro si sia formato un giudicato penale (*“nessuno può essere perseguito e condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge”*).

Corollario ne è la diretta applicabilità da parte dei giudici nazionali di tali principi e, in specie, il riconoscimento dell'efficacia preclusiva di un nuovo giudizio derivante da sentenze emesse da giudici appartenenti agli Stati membri con l'unica limitazione che questo può avvenire esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione, cioè negli ambiti di competenza materiale dell'Unione Europea, ovvero in settori comunque disciplinati dal diritto dell'Unione (così in relazione ad un caso di diniego dell'estradizione del cittadino turco già condannato per traffico di stupefacenti dal giudice tedesco sulla base dell'assunto che detto reato è espressamente previsto dall'art. 83 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea).

Quel che allo stato osta alla sua diretta applicazione, invocata dalla difesa, è piuttosto la considerazione della natura precaria del provvedimento definitorio spagnolo della posizione processuale del RIGAU y RAFOLS il quale, allo stato, non ha beneficiato di alcun *provvimento definitivo* di proscioglimento o di assoluzione: laddove la precarietà del decreto di archiviazione – anche nell’ordinamento spagnolo – è dimostrata proprio dalla facilità di riapertura dell’istruttoria attraverso una semplice ordinanza e dalla sostanziale provvisorietà ontologica che connota quei provvedimenti, non dissimilmente rispetto a quanto accade per l’istituto dell’archiviazione nell’ordinamento italiano.

Ciò che appare decisivo sono piuttosto da un lato la circostanza che tutti i fatti, potenzialmente rilevanti (procura del 6.8.2010 e matrimonio del 29.11.2010), sono avvenuti e perfezionati in territorio spagnolo, alla pari della richiesta di trascrizione degli effetti civili della celebrazione in data 18.2.2013 e su di essi alcuna giurisdizione vi è da parte di questa Autorità; dall’altro, anche a voler ammettere in via di pura ipotesi, che l’evento si sarebbe potuto verificare in ITALIA in quanto diretto verso il patrimonio di una cittadina italiana, così da poter soddisfare il requisito della territorialità della giurisdizione sancito dall’art. 6 cod. pen, e uno dei criteri di collegamento lì menzionati, si tratterebbe di condotte del tutto ultranee, diverse e nuove rispetto a quelle da cui è stato qui chiamato a difendersi il RIGAU y RAFOLS.

Anche a voler valorizzare un ipotetico, anticipato pericolo di evento nella prospettiva di quanto accaduto nell’anno 2010 in territorio spagnolo, non sarebbe dunque mai qui consentita alcuna valutazione concludente e decisoria da parte di questo Ufficio, attesa la novità del fatto e il principio della necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza (art. 521 comma 2 c.p.p.).

#### **14) Il capo b): l’insussistenza del delitto di uso di atto falso**

Pur a fronte della ritenuta riconducibilità materiale della falsa procura n. 2286 del 6.8.2010 allegata alla manifestazione di volontà del 18.4.2012 alla mano del RIGAU y

RAFOLS, per quanto sopra illustrato, si premette che qui si condivide in astratto il mutamento di qualificazione giudica proposta dal pubblico ministero in corso di processo che ha portato alla contestazione dell'art. 489 c.p. in luogo dell'originario delitto di formazione del falso atto pubblico spagnolo (artt. 476 – 482 c.p.).

Si afferma, infatti, tradizionalmente che la fattispecie di cui all'art. 489 cod. pen. è integrata o dall'uso dell'atto falso, quando il soggetto non è concorso nella falsità, ovvero dalla non punibilità della formazione o del concorso in essa perché commessa all'estero quando manchi la condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 10 cod. pen. e l'agente abbia fatto uso dell'atto falso nello Stato Italiano.

La progressione criminosa rispetto alle condotte di falsificazione costituita dall'uso di atto falso, nonostante la clausola di salvezza presente nell'art. 489 cod. pen., rende dunque applicabili le minori conseguenze sanzionatorie indicate dalla norma, attesa l'autonoma punibilità di colui che non ha partecipato alla falsificazione ovvero per essa non sia punibile, in particolare quando il documento sia prodotto all'estero (in tal senso, Sez. 5, n. 42907 del 8/7/2014, Rv. 260680; Sez. 5, n. 41666 del 16/7/2014, Rv. 262113; Sez. 5, n. 7940 del 14/2/2007, Rv. 235701; Sez. 5, n. 40650 del 8/11/2006, Rv. 236306; Sez. 5, n. 21651 del 5/4/2004, Rv. 229196).

Se ciò è corretto secondo diritto, nel caso l'esame concreto del documento prodotto dall'imputato al notaio FRANCESCHINI segna una profonda distanza dal prototipo legale penalmente illecito.

Non disconosce questo Ufficio l'orientamento che parifica, nell'ambito delle falsità materiali consumate dal privato in atti pubblici, autorizzazioni o certificazioni amministrative, l'originale alla sua riproduzione fotostatica quando il relativo documento abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica per rappresentare in concreto il contenuto autorizzativo, dispositivo o dichiarativo dell'atto, soprattutto laddove ad un controllo visivo e

fuggevole questo appaia come originale e siano necessari superiori controlli per dimostrarne la non autenticità (cfr. Sez. 5, n. 8900 del 19/1/2016, Rv. 267711; Sez. 5, n. 22694 del 14/4/2010, Rv. 247981, tra le più recenti).

E' parimenti noto che la figura del cd. *falso grossolano*, che pur potrebbe nel caso evocarsi, trova un limite nella ricorrenza in concreto dell'inganno poiché tale è il falso che venga da tutti apprezzato, ossia il falso *"riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e [quando] non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate"* (cfr. in termini, Sez. 5, n. 6873 del 6/10/2015, Rv. 266417; *idem*, Sez. 1, n. 41108 del 24/10/2011, Rv. 251173; Sez. 6, n. 37019 del 23/6/2010, Rv. 248590; Sez. 5, n. 4254 del 9/3/1999, Rv. 213094).

Proprio l'inganno concretamente riuscito in danno di un esperto di atti pubblici quale il notaio FRANCESCHINI, che gli attribuì veridicità e affidamento cartolare, tentando il contatto con il notaio spagnolo rogante non già per dubbi sulla sua esistenza (tanto da avere atteso due giorni prima dell'invio al collega straniero della copia in suo possesso) ma per doveroso scrupolo professionale, dimostra che tutto fu fuorché un documento grossolanamente realizzato (per l'affermazione che *"Nei reati di falso in atti la punibilità è esclusa solo nel caso di grossolana falsificazione, immediatamente riconoscibile da chiunque - nella specie, relativa alla falsificazione di ricevute di pagamento di somme versate all'amministrazione comunale per l'estinzione di sanzioni amministrative, la S.C. ha escluso che la grossolanità del falso potesse desumersi dall'utilizzo, da parte dell'agente, di fotocopie di bollettini su cui venivano riportati a mano i dati relativi alle somme versate e ai contravventori, osservando che i destinatari dei bollettini falsificati non avevano mai sollevato dubbi al riguardo e che il ricorso a fotocopie di bollettini da riempire costituisce prassi non infrequente negli uffici pubblici"*, cfr. Sez. 6, n. 18015 del 24/2/2015, Rv. 263279).

La presenza nella prima pagina di un sigillo e di un timbro del professionista spagnolo, in unione a simboli dello Stato, gli conferivano, infatti, ad una prima, benché solo superficiale lettura, parvenza di genuinità e autenticità.

Quel che tuttavia difetta, a parere di chi scrive, è la stessa preconditione costituita dalla qualificazione della copia della procura n. 2286 del 6.8.2010, nella guisa allegata all'atto notarile italiano dd. 18.4.2012, entro l'ambito tipizzato definito dalla norma dell'art. 492 cod. pen. (*“agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi quando, a norma di legge, tengano luogo degli originali mancanti”*).

A tal proposito la più recente e qui condivisa lettura del sistema ordinamentale dei falsi, superando un difforme e oramai minoritario orientamento, ha precisato che l'alterazione di copia informale di un atto pubblico non integra il reato di cui agli artt. 476 - 482 cod. pen., che sussiste solo in presenza dell'alterazione di copie autentiche di atti pubblici, né il meno grave reato di cui all'art. 485 cod. pen., che ha ad oggetto la falsificazione delle scritture private (cfr. Sez. 2, n. 42065 del 3/11/2010, Rv. 248922, in tema di alterazione di fotocopia informale, non autentica, dell'atto pubblico originale).

A tal proposito si è esplicitato (Sez. 5, n. 10959 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 255217) che non integra il delitto di falsità materiale la condotta di colui che, in qualità di cancelliere, fuori dall'esercizio delle sue funzioni, formi e produca, in sede di giudizio penale, la copia fotostatica di una circolare interna recante la firma del presidente del Tribunale e autorizzante l'uso di un punzone non regolamentare, in quanto la fotocopia, se presentata come tale e priva di qualsiasi attestazione che ne confermi l'autenticità, non può integrare il reato di falso anche nel caso di inesistenza dell'originale, perché per sua natura priva di valenza probatoria - ferma restando la possibilità che sia integrato un diverso reato - a meno che essa non sia presentata con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede. (In motivazione la S. C. ha precisato che detta condotta avrebbe potuto configurare il reato di abuso di foglio firmato in bianco se l'atto fosse stato formato direttamente sul foglio in bianco recante la

firma autografa del presidente del Tribunale, ipotesi non sussistente nella specie); da Sez. 2, n. 42065 del 03/11/2010, Rv. 248922, che l'alterazione di copia informale di un atto pubblico non integra il reato di cui agli artt. 476 - 482 cod. pen., che sussiste solo in presenza dell'alterazione di copie autentiche di atti pubblici, né il meno grave reato di cui all'art. 485 cod. pen., che ha ad oggetto la falsificazione delle scritture private. (Fattispecie relativa ad alterazione di fotocopia informale, non autentica, dell'atto pubblico originale); da Sez. 5, n. 7385 del 14/12/2007, dep 2008, Rv. 239112 che non integra il delitto di falsità materiale (artt. 476 e 482 cod. pen.), la condotta di colui che esibisca la falsa fotocopia di un inesistente provvedimento giudiziario al fine di ottenere una dilazione di pagamento, qualora si tratti di fotocopia esibita ed usata come tale dall'imputato e, pertanto, priva dei requisiti, di forma e di sostanza, capaci di farla sembrare un provvedimento giudiziario originale o la copia conforme di esso ovvero comunque documentativa dell'esistenza di un atto corrispondente. (Nella specie, l'imputato aveva esibito ad una banca la falsa fotocopia di un inesistente provvedimento di custodia cautelare emesso nei confronti di soggetto che l'imputato intendeva far apparire come responsabile di truffa ai suoi danni per ottenere la suddetta dilazione); da Sez. 5, n. 4406 del 04/03/1999, Rv. 213125, che la copia fotostatica di una ricetta medica, se priva di qualsiasi attestazione che ne confermi la autenticità, non integra il reato di falsità materiale commessa da privato, né altre ipotesi di falso documentale. Infatti, poiché la fotocopia ha, in misura maggiore o minore, l'apparenza dell'originale, la sua formazione non costituisce, in sé, comportamento penalmente rilevante, pur avendo detta copia, in astratto e per la sua verosimiglianza, attitudine a trarre in inganno i terzi. Peraltro chi dovesse fare uso improprio della fotocopia riprodotte il documento originale, potrebbe essere chiamato a rispondere del diverso delitto di truffa; da Sez. 5, n. 11185 del 05/05/1998, Rv. 212130 che non sussiste il reato di falso documentale per inesistenza dell'oggetto ex art. 49 cod. pen., quando la falsificazione ha ad oggetto una copia fotostatica, presentata come tale, atteso che quest'ultima non ha, di per sé, valore di documento, e può essere produttiva di effetti giuridici solo se autenticata o non espressamente disconosciuta, secondo quanto previsto dagli artt. 477 cod. pen. e 2719 cod. civ. (Fattispecie di esibizione all'Inps di false fotocopie, non autenticate e disconosciute dall'Inps, di ricevute postali di versamento di somme

corrispondenti al debito contestato per contributi non versati); da Sez. 5, n. 7717 del 17/06/1996, Rv. 205547, che la riproduzione fotostatica di un documento originale non integra il reato di falso quando, nell'intenzione dell'agente e nella valenza oggettiva, l'atto sia presentato come fotocopia, con la conseguenza che se non ne è attestata la conformità all'originale, è priva di rilevanza ed effetti, anche penali; che per contro la fotocopia integra il reato di falsità materiale quando essa si presenta non come tale ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno. In tal caso è evidente che sarebbe un non senso parlare di attestazione di conformità all'originale.

Da ultimo, si è infine ribadito che *“l’alterazione della copia informale di una bolletta di pagamento non integra il reato di cui agli artt. 476 - 482 cod. pen., che sussiste solo in presenza dell’alterazione di copie autentiche di atti pubblici, né il meno grave reato di cui all’art. 485 cod. pen., che ha ad oggetto la falsificazione delle scritture private”* (fattispecie relativa a copia digitale falsificata di una bolletta di pagamento rinvenuta nel computer dell’indagato in sede di perquisizione, cfr. Sez. 5, n. 7714 del 4/11/2014, Rv. 264057); e che *“non integra il delitto di falsità materiale previsto dagli artt. 476 e 482 cod. pen., la condotta di colui che esibisca la falsa fotocopia di un provvedimento amministrativo inesistente, qualora si tratti di fotocopia esibita ed usata come tale dall’imputato e, pertanto, priva dei requisiti, di forma e di sostanza, capaci di farla sembrare un atto originale o la copia conforme di esso ovvero comunque documentativa dell’esistenza di un atto corrispondente”* (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente irrilevante, da parte di un geometra, la trasmissione via telefax di una autorizzazione ambientale inesistente al committente dei lavori di ristrutturazione di un immobile; cfr. Sez. 5, n. 8870 del 9/10/2014, Rv. 263422).

La ragione fondamentale che sostiene tali pronunce è che la fotocopia di cui non sia autenticata la conformità all’originale non ha di per sé alcun valore probatorio, potendo assumere tale efficacia solo nei casi espressamente previsti dalla legge (per l’ulteriore specificazione che *“tipica esemplificazione, in tal senso, è il regime processuale stabilito, per mere ragioni di economia processuale, dalla legge civile, secondo cui, in sede di giudizio la fotocopia, priva di attestazione di autenticità, assume lo stesso*



*valore dell'originale ove non tempestivamente disconosciuta, in virtù del combinato disposto degli artt. 2719 cod. civi. e 215 cod proc. civ. (ai sensi della norma sostanziale, nel testo modificato dall'art. 23 - ora 23-quater dopo le modifiche apportate dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - d.lsg. 7 marzo 2005, n. 82 le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”, Sez. 5, n. 8870 del 9/10/2014, cit.).*

Nella fattispecie, l'alterazione della procura n. 2286 del 6.8.2010 non ha avuto ad oggetto né il suo originale, giacente presso l'archivio del notaio DE PALACIO RODRIGUEZ, né una copia autentica di essa, poiché siamo di fronte ad un atto pacificamente confezionato nella sua integralità da un soggetto privato (cfr. atti prodotti dalla difesa di parte civile in data 1.3.2016, all. 4 e 5), con contenuti di pura fantasia e privi di alcun riscontro con atti del reale, realizzato a mezzo di strumenti privati e per fini personali, in assenza dell'intervento di qualsiasi pubblico ufficiale.

Non si tratta, pertanto, di una fotocopia, quand'anche alterata, dell'originale n. 2286 bensì della creazione da parte di un privato di un atto avente contenuto del tutto eccentrico, svincolato dall'atto pubblico spagnolo nonché privo di qualsiasi minimo requisito di forma e sostanza, richiesti per la venuta ad esistenza di un atto pubblico spagnolo (cfr. parere *pro veritate* prof. Angel SERRANO de NICOLAS, cattedratico di *Derecho Civil* presso l'Università di BARCELONA, produzione difesa dd. 9.8.2016).

L'assenza altresì di qualsiasi sottoscrizione delle parti in calce (quand'anche, a detta dell'esperto RIGAU y RAFOLS, la copia autentica di una procura secondo la legge spagnola non deve recare mai le firme del sottoscrittore, “*la signatura è proibito per il regolamento de farla in una copia semply e una copia autentica, solamente è rimasta nel protocollo del notaio la firma de Gina e la mia sta al protocollo del notaio alla disposizione dell'Autorità*”, pg. 75 interrogatorio dd. 8.5.2013), di un timbro di

autenticazione, la mancanza di qualsiasi firma o sigla del notaio rogante in calce o a margine, l'assenza di qualsiasi altro dato esteriore di autenticità non fanno che provare la sua distanza dal paradigma dell'atto pubblico ovvero di una sua copia autentica.

Né l'utilizzo artificioso che ne è stato fatto in danno della parte civile può valere a mutare la sua natura atteso che la prova (certa) dell'inganno ancora non dimostra – reciprocamente - la presenza dei requisiti costitutivi del delitto di falso: che tale solo naturalisticamente è ma non già nella valenza cui il legislatore ha attribuito effetti giuridici delimitando l'ambito documentale di quel che può offendere la pubblica fede, con una definizione che l'essenziale principio di legalità in materia impone di rispettare.

Significativa, pure, nel medesimo senso la qualificazione giuridica che la stessa Procura della Repubblica diede inizialmente alla condotta, in occasione di una richiesta di rogatoria rivolta alle Autorità spagnole in data 27.9.2013 (prodotta in copia fotostatica dalla difesa) in cui l'atto venne indicato come falso in scrittura privata (art. 485 cod. pen.), peraltro successivamente oggetto di abrogazione in virtù del dec. lgs. 15.1.2016, n. 7 (congiuntamente al comma 2 dell'art. 489 cod. pen., artt. 1 e 2).

Manca, pertanto, l'oggetto del falso penalmente tutelato trattandosi di documento non ricomprensibile nella definizione legale, in quanto privo di qualsiasi attestazione di autenticità e materialmente visibilmente riconoscibile quale copia fotostatica (peraltro ben imperfetta ed incompleta), che non avrebbe potuto essere utilizzata per qualsiasi scopo legale.

Rispetto ad essa anche l'uso, in ogni caso ipotesi minore e residuale, diventa, pertanto, penalmente irrilevante.

A fronte della dimostrata inidoneità dell'atto a valere quale atto pubblico ovvero quale copia fotostatica autenticata, l'uso in concreto dell'atto resta indifferente all'ordinamento.

Si disporrà, dunque, l'assoluzione dell'imputato con adeguata formula liberatoria di merito.

La complessità e pluralità delle questioni in fatto e in diritto poste dalla vicenda esaminata autorizzano e giustificano il deposito delle motivazioni della sentenza nel termine di giorni novanta, ai sensi dell'art. 544 3° comma cod. proc. pen.

**P.Q.M.**

Visto ed applicato l'art. 530 cod. proc. pen.

**a s s o l v e**

**Francisco Javier RIGAU y RAFOLS** dai delitti lui ascritti perché il fatto non sussiste.

Visto e applicato l'art. 544 comma 3° cpp

**a s s e g n a**

il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017

**Il Giudice**

(dott.ssa Paola Roja)

Depositata in Cancelleria, oggi \_\_\_\_\_

**INDICE della SENTENZA**

- a) Svolgimento del processo pg. 3;
- 1) La testimonianza di Luigia Gina LOLLOBRIGIDA, pg. 6;
- 2) Gli interrogatori di Francisco Javier RIGAU y RAFOLS, pg. 14;
- 3) La testimonianza del notaio Barbara FRANCESCHINI, pg. 19;

- 4) Le dichiarazioni delle collaboratrici dello Studio Notarile FRANCESCHINI, pg. 23;
- 5) Le risultanze delle restanti prove dichiarative, pg. 24;
- 6) Le testimonianze di Andrea PIAZZOLLA e di Javier Fernandez SAAVEDRA, pg. 28;
- 7) Prime valutazioni sul rapporto LOLLOBRIGIDA/RIGAU y RAFOLS sino all'anno 2010. La cd. *storia strana*, pg. 32;
- 8) La procura dd. 6.8.2010 n. 2286 rep. notaio DE PALACIO RODRIGUEZ, pg. 35;
- 9) La cd. "ratifica dell'operato di procuratore" dd. 18.4.2012 n. 957 rep. notaio FRANCESCHINI, pg. 46;
- 10) L'utilizzo della cd. "ratifica dell'operato di procuratore" dd. 18.4.2012 n. 957 rep. notaio FRANCESCHINI, pg. 50;
- 11) La truffa contestata al capo a) di rubrica, pg. 55;
- 12) Gli sviluppi recenti del matrimonio spagnolo, pg. 67;
- 13) Le conclusioni sul capo a): l'insussistenza del delitto di truffa, pg. 72;
- 14) Le conclusioni sul capo b): l'insussistenza del delitto di uso di atto falso, pg. 75.

## **Il Giudice**

(dott.ssa Paola Roja)